



PROGRAMMA DELLE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI¹

Anno 2022

¹ Programma integrato con il contributo spese formazione iscritti ditte individuali e contributo spese formazione iscritti che operano sotto forma di società di capitale (Delibera C.d.A. rep. n. 33/2022 del 06 aprile 2022) e modificato negli importi massimi di spesa a seguito della Delibera del C.d.A. rep. n 54 del 27 giugno 2022 e della Delibera del C.d.A. rep. n. 83 del 12 ottobre 2022

INDICE

DISPOSIZIONI GENERALI	3
FLESSIBILITA'	3
PRESENTAZIONE DOMANDE	3
MODALITA' DI PRESENTAZIONE	4
REQUISITO REDDITUALE.....	4
ALTRE DISPOSIZIONI COMUNI.....	5
RICORSI.....	5
CONTRIBUTO PER NASCITA O ADOZIONE.....	7
CONTRIBUTO PER MATERNITÀ	10
CONTRIBUTO A PENSIONATI ENASARCO IN CASE DI RIPOSO	13
CONTRIBUTO PER ASSISTENZA A FIGLI DISABILI	17
CONTRIBUTI PER ASSISTENZA PERSONALE PERMANENTE.....	20
CONTRIBUTO PER INFORTUNIO, RICOVERI O SPESE MEDICHE AGENTI OVER 75 ANNI.....	23
EROGAZIONI STRAORDINARIE - COVID	26
ALTRE EROGAZIONI STRAORDINARIE	30
CONTRIBUTO PER SPESE FUNERARIE	33
CONTRIBUTO PER INFORTUNIO, MALATTIA O RICOVERO	36
CONTRIBUTO PER ASILI NIDO	39
BONUS SCOLASTICO	42
PREMI STUDIO PER CONSEGUIMENTO DI OBIETTIVO SCOLASTICO/ACCADEMICO	45
PREMI PER TESI DI LAUREA IN MATERIA DI CONTRATTO DI AGENZIA E PREVIDENZA INTEGRATIVA.....	48
PROGETTO SALUTE DONNA	51
CONTRIBUTO SPESE FORMAZIONE ISCRITTI – DITTE INDIVIDUALI.....	54
CONTRIBUTO SPESE FORMAZIONE ISCRITTI CHE OPERANO SOTTO FORMA DI SOCIETA' DI CAPITALE	59

DISPOSIZIONI GENERALI

FLESSIBILITA'

In applicazione del principio di flessibilità che, a norma del D.Lgs 91/2011, regola la gestione della spesa rispetto alla previsione sviluppata, nell'ambito dello stanziamento economico complessivo approvato nel budget di ciascun esercizio per le prestazioni di assistenza, eventuali risparmi su singole prestazioni assistenziali possono essere utilizzati per il riconoscimento agli aventi diritto di altre prestazioni assistenziali per le quali è stato raggiunto il budget annuale stanziato.

PRESENTAZIONE DOMANDE

Le domande per le prestazioni assistenziali possono essere presentate con le modalità e nei termini indicati dal presente Programma secondo il seguente scadenziario:

1. Dal 11 Aprile 2022 possono essere presentate le domande per
 - a. Contributo infortunio, malattia e ricovero;
 - b. Contributo nascita o adozione;
 - c. Contributo per maternità;
 - d. Contributo per erogazioni straordinarie;
 - e. Contributo per spese funerarie;
 - f. Premi studio per conseguimento obiettivo scolastico ed accademico;
 - g. Premi per tesi di Laurea in materia di contratto di agenzia e previdenza integrativa.
 - h. Contributo per assistenza personale permanente;
 - i. Contributo assistenza a figli disabili;
 - j. Contributo per erogazioni straordinarie over 75 anni.
 - k. Contributo Progetto Salute Donna
2. Dal 19 Aprile 2022 possono essere presentate le domande per:
 - a. Contributo spese formazione iscritti – ditte individuali;
 - b. Contributo spese formazione iscritti che operano sotto forma di Società' di capitale
3. Dal 1° luglio 2022 al 31 luglio 2022 possono essere presentate, in aggiunta a quelle previste al precedente punto, le domande per:
 - a. Contributo per soggiorno in casa di riposo (I semestre 2022).
4. Dal 01 settembre 2022 al 31 dicembre 2022 possono essere presentate, in aggiunta a quelle previste ai precedenti punti, le domande per:
 - a. Contributo per asili nido;
 - b. Contributo per bonus scolastico.
5. Dal 01 gennaio 2023 al 31 gennaio 2023, possono essere presentate, le domande per:
 - a. Contributo per soggiorno in casa di riposo (II semestre 2022).

Il termine ultimo di presentazione per le tipologie di contributo di cui al punto 1. è indicato negli articoli del presente Programma relativi alle singole prestazioni.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE

Le domande di prestazioni assistenziali sono inoltrate esclusivamente con le modalità e nei termini indicati dalla Fondazione.

Le domande eventualmente inviate con altre modalità o fuori dei termini (iniziali o finali) indicati dalla Fondazione sono considerate non valide.

Possono essere presentate, se disciplinato nelle singole prestazioni assistenziali:

1. Domande di prestazioni assistenziali in presenza di reddito o valore ISEE non superiore al limite previsto dalla singola prestazione;
2. Domande di prestazioni assistenziali in presenza di reddito o valore ISEE superiore al limite previsto dalla singola prestazione;
3. Domande di prestazioni assistenziali in assenza dell'indicazione reddituale e dei documenti attestanti il reddito o il valore ISEE. In tale ipotesi è obbligatoria la compilazione/presentazione di una apposita dichiarazione, disponibile nell'area riservata.

Le domande di prestazioni assistenziali sono lavorate e soddisfatte nel seguente ordine.

- a) Prioritariamente sono evase le domande di prestazioni assistenziali con reddito o valore ISEE non superiore al limite previsto dalla prestazione richiesta;
- b) Soddisfatte tutte le domande di cui al punto a), in presenza di eventuali risparmi e fino al limite massimo del medesimo, sono evase le domande di prestazioni assistenziali con reddito o valore ISEE superiore al limite previsto dalla prestazione richiesta. Tali domande sono evase secondo una graduatoria di reddito o valore ISEE dal più basso al più alto;
- c) Soddisfatte le domande di cui al punto b), in presenza di eventuali risparmi e fino al limite massimo del medesimo, sono evase le domande di prestazioni assistenziali per le quali non è stato presentato volontariamente il Mod. Unico PF 2021/ Unico SC 2021 o il modello ISEE, come da apposita dichiarazione obbligatoria. Tali domande sono evase secondo l'ordine cronologico di arrivo.

Le domande di cui ai punti b) e c) sono lavorate, solo in presenza di eventuali risparmi generati dopo la lavorazione delle domande di cui al punto a) e a decorrere dal 45° giorno dalla scadenza della presentazione delle domande prevista per ogni singola prestazione o dell'ultimo bando.

Eventuali risparmi su singole tipologie di prestazione assistenziali risultanti al termine della lavorazione delle domande di cui ai punti a), b) e c) possono essere utilizzati per il riconoscimento agli aventi diritto, con le stesse modalità dei richiamati punti di cui sopra, di altre prestazioni assistenziali e per le quali è stato raggiunto il budget annuale stanziato.

REQUISITO REDDITUALE

Ai fini del riconoscimento delle diverse tipologie di contributo il reddito di riferimento, laddove richiesto per accedere alla prestazione, è determinato - dalla somma dei redditi indicati nelle seguenti caselle rilevabili dal Modello Unico PF 2021 (Redditi 2020) o del Modello Unico SC 2021.

Modello Unico PF 2021:

- a. Quadro RN, riga RN1, casella 1;
- b. Quadro LM, casella LM6;
- c. Quadro LM, casella LM34 casella 3

Modello Unico SC 2021

- a. Quadro RN, riga RN1, casella 3

L'importo del reddito, come sopra determinato, non deve essere superiore ad Euro 40.000,00.

L'importo dell'attestazione ISEE rilasciata dall' INPS, ove richiesto per accedere alla prestazione, non deve essere superiore a 31.898,91.

ALTRE DISPOSIZIONI COMUNI

La mancata prenotazione del contributo, ove prevista tale modalità di erogazione, costituisce causa di esclusione anche nell'ipotesi di possesso dei requisiti previsti dal presente Programma.

Le domande presentate con modalità diverse da quelle specificatamente indicate dalla Fondazione sono considerate non valide.

Le domande presentate carenti della necessaria documentazione possono essere regolarizzate, secondo le modalità indicate dalla Fondazione, entro 20 gg dal ricevimento della richiesta di integrazione documenti.

La mancata regolarizzazione entro i termini stabiliti del presente Programma determina l'archiviazione della domanda.

Nelle ipotesi di domande incomplete, le stesse si considerano valide solo al ricevimento della documentazione richiesta e pertanto i contributi risultano prenotati al momento della ricezione della documentazione integrativa richiesta o concorrono alla graduatoria del bando nel quale è pervenuta la documentazione integrativa.

Tutta la documentazione deve essere fornita in lingua italiana. Eventuale documentazione in lingua non italiana dovrà essere corredata da traduzione in italiano certificata.

Tutti gli importi per le diverse tipologie di contributo sono intesi al lordo delle ritenute di legge ove applicabili.

RICORSI

Avverso il provvedimento di rigetto della domanda è ammesso il ricorso alla Fondazione Enasarco ai sensi dell'art. 46 del Regolamento delle Attività Istituzionali.

I ricorsi devono essere inoltrati alla Segreteria degli Organi Collegiali con plico raccomandato con ricevuta di ritorno o con PEC all'indirizzo *segreteria.organicollegiali@pec.enasarco.it* a pena di decadenza entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione del provvedimento di rigetto.

I ricorsi predetti devono contenere, a pena di inammissibilità:

- a) le generalità del ricorrente (cognome e nome o ragione sociale, codice fiscale ed indirizzo);
- b) gli estremi del provvedimento impugnato;
- c) i motivi del ricorso e l'eventuale documentazione;
- d) la firma del ricorrente.

La decisione sul ricorso è comunicata al ricorrente entro 90 giorni successivi alla data in cui la Fondazione ha ricevuto il ricorso.

CONTRIBUTO PER NASCITA O ADOZIONE

Articolo 1 - Ammontare del Contributo

Nel limite massimo di spesa annua complessiva di Euro 800.000,00¹, per ogni figlio nato o adottato dal 01.01.2022 al 31.12.2022, la Fondazione eroga un contributo di importo pari a Euro 750,00, al lordo delle ritenute di legge ove applicabili.

Nel caso in cui entrambi i genitori siano iscritti alla Fondazione, è erogata una sola prestazione.

Il contributo è erogato, a seguito di prenotazione, alle domande presentate nelle modalità di cui ai successivi articoli.

Articolo 2 - Requisiti

Per ottenere la prestazione, gli interessati, alla data dell'evento (nascita o adozione), debbono possedere i seguenti requisiti:

- ✓ essere un iscritto in attività, ovvero essere titolare di almeno un rapporto di agenzia;
- ✓ essere in possesso di una anzianità contributiva di almeno 4 trimestri coperti esclusivamente da contributi obbligatori non inferiori al minimale anche non consecutivi negli ultimi due anni,
- ✓ essere titolare di un valore ISEE risultante da apposita attestazione rilasciata dall'INPS in corso di validità, non superiore a 31.898,91;
- ✓ essere in possesso della sentenza definitiva di adozione da parte del competente Tribunale (solo per le adozioni).

Le domande presentate con reddito superiore al valore di cui sopra o prive, per opzione, della documentazione comprovante il requisito reddituale, possono beneficiare di eventuali contribuzioni residuali in caso di avanzo di budget per la prestazione richiesta nelle modalità indicate nelle Disposizioni Generali - Modalità di presentazione -del presente Programma.

Articolo 3 - Adozioni

In caso di presentazione della domanda di concessione dell'assegno per adozione, la prestazione è richiesta esclusivamente all'atto del pronunciamento della sentenza definitiva di adozione da parte del competente Tribunale.

¹ Importo modificato con delibera del Consiglio di Amministrazione rep. n. 83 del 12/10/2022

La copia della sentenza di adozione deve essere prodotta in allegato alla domanda *on line*.

Ai fini della individuazione dei requisiti di cui all'art. 2 fa fede la data della sentenza definitiva di adozione.

Articolo 4 - Domande

Le domande sono presentate esclusivamente *on-line*, previa registrazione ai servizi riservati agli iscritti disponibili sul sito della Fondazione *www.enasarco.it*.

Le domande presentate con modalità diverse non sono considerate valide.

Articolo 5 - Prenotazione del contributo e modalità di erogazione

La presentazione della domanda, mediante l'utilizzo dell'apposito applicativo web disponibile nell'area riservata, costituisce titolo per la prenotazione del contributo.

La mancata prenotazione del contributo costituisce causa di esclusione anche nell'ipotesi di possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 e della documentazione prevista dall'art. 6.

Le domande sono evase secondo l'ordine cronologico di arrivo e il contributo è erogato, previa verifica dei requisiti previsti dall'art. 2 e della documentazione richiesta dall'art. 6, nei limiti dello stanziamento annuale.

Le domande di contributo per nascita o adozione di cui alla lettera a) delle Disposizioni Generali – Modalità di presentazione - del presente Programma pervenute oltre i limiti di stanziamento annuo possono, in ordine cronologico, beneficiare dell'assegnazione di eventuali contribuzioni residuali per effetto di rinunce o di mancato riconoscimento di istanze presentate in precedenza o di integrazione del budget.

La presente disposizione non si applica alle domande di cui ai punti b) e c) delle Disposizioni Generali – Modalità di presentazione - del presente Programma, che verranno evase e soddisfatte nei termini e modi previsti dalle citate Disposizioni Generali.

Articolo 6 - Documentazione

La documentazione da inviare a corredo della domanda di cui all'articolo 4 è la seguente:

1. dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 D.P.R. 445/2000 comprovante la data e il luogo di nascita del figlio corredata della copia del documento di identità del richiedente in corso di validità. In assenza della copia del documento, la dichiarazione sostitutiva di certificazione non è valida;
2. modello ISEE in corso di validità al momento della presentazione della domanda;
3. dichiarazione attestante il regime fiscale applicabile (ove previsto);
4. copia della sentenza definitiva di adozione (solo per le adozioni);
5. dichiarazione attestante l'opzione di non presentare il modello ISEE (solo per le domande di cui al punto c) delle Disposizioni Generali – Modalità di presentazione- del presente Programma.

Le domande presentate carenti della necessaria documentazione possono essere regolarizzate, secondo le modalità indicate dalla Fondazione, entro il termine di 20 giorni dal ricevimento della richiesta di integrazione documenti.

La mancata regolarizzazione entro i termini stabiliti del presente Programma determina l'archiviazione della domanda.

Nelle ipotesi di domande incomplete, le stesse si considerano valide solo al ricevimento della documentazione integrativa richiesta e pertanto il contributo risulta validamente prenotato al momento della ricezione della documentazione richiesta.

Articolo 7 - Termine di presentazione delle domande

Le domande sono presentate entro il 31/12/2022.

Solo per figli nati o adottati nel mese di dicembre 2022, la domanda può essere presentata entro il 31 gennaio 2023.

Articolo 8 - Definizione del procedimento

La Fondazione comunica all'iscritto, anche attraverso apposita informazione disponibile nell'Area riservata, l'esito dell'istruttoria amministrativa entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.

Articolo 9 - Integrazione documentazione e controlli

La Fondazione si riserva il diritto di richiedere la presentazione della documentazione in originale e di qualunque altro documento ritenuto necessario per valutare il riconoscimento del contributo nonché di effettuare i controlli previsti dalla legge su situazioni, stati e requisiti autocertificati.

CONTRIBUTO PER MATERNITÀ

Articolo 10 - Ammontare del Contributo

Nel limite massimo di spesa di Euro 500.000,00¹ al fine di assistere l'iscritta per la diminuzione di reddito e l'incremento degli oneri derivanti dalla gravidanza nell'anno 2022, la Fondazione eroga alle iscritte un contributo di importo pari a Euro 2.500,00, al lordo delle ritenute di legge ove applicabili.

Il contributo è erogato, a seguito di prenotazione, alle domande presentate nelle modalità di cui ai successivi articoli.

Articolo 11 - Requisiti

Per ottenere la prestazione, gli interessati, alla data della domanda debbono possedere i seguenti requisiti:

- ✓ essere un'iscritta in attività, ovvero essere titolare di almeno un rapporto di agenzia;
- ✓ essere in possesso di una anzianità contributiva di almeno 4 trimestri coperti esclusivamente da contributi obbligatori non inferiori al minimale anche non consecutivi negli ultimi due anni;
- ✓ essere titolare di un reddito lordo per l'anno 2020 non superiore ad Euro 40.000,00 rilevabile dal modello Unico PF 2021.

Il contributo può essere richiesto dal novantunesimo giorno di gestazione.

Il contributo è riconosciuto anche in caso di interruzione di gravidanza a decorrere dal novantunesimo giorno di gestazione.

Le domande presentate con reddito superiore al valore di cui sopra o prive, per opzione, di idonea documentazione comprovante il requisito reddituale potranno beneficiare di eventuali contribuzioni residuali in caso di avanzo di budget per la prestazione richiesta nelle modalità indicate nelle Disposizioni Generali - "Modalità di presentazione -del presente Programma.

Articolo 12 - Domande

Le domande sono presentate esclusivamente *on-line*, previa registrazione ai servizi riservati agli iscritti disponibili sul sito della Fondazione www.enasarco.it.

Le domande presentate con modalità diverse non sono considerate valide.

¹ Importo modificato con delibera del Consiglio di Amministrazione rep. n. 54/2022 del 27/06/2022

Articolo 13 - Prenotazione del contributo e modalità di erogazione

La presentazione della domanda, mediante l'utilizzo dell'apposito applicativo web disponibile nell'area riservata, costituisce titolo per la prenotazione del contributo.

La mancata prenotazione del contributo costituisce causa di esclusione anche nell'ipotesi di possesso dei requisiti previsti dall'art. 11 e della documentazione prevista dall'art. 14.

Le domande sono evase secondo l'ordine cronologico di arrivo e il contributo è erogato, previa verifica dei requisiti previsti dall'art. 11 e della documentazione richiesta dall'art. 14, nei limiti dello stanziamento annuale.

Le domande di contributo per maternità di cui alla lettera a) delle Disposizioni Generali – Modalità di presentazione del presente Programma, pervenute oltre i limiti di stanziamento annuo possono, in ordine cronologico, beneficiare dell'assegnazione di eventuali contribuzioni residuali per effetto di rinunce o di mancato riconoscimento di istanze presentate in precedenza o di integrazione del budget.

La presente disposizione non si applica alle domande di cui ai punti b) e c) delle Disposizioni Generali – Modalità di presentazione - del presente Programma, che verranno evase e soddisfatte nei termini e modi previsti dalle citate Disposizioni Generali.

Articolo 14 - Documentazione

La documentazione da inviare a corredo della domanda di cui all'articolo 12 è la seguente:

1. copia di certificato medico/ginecologico rilasciato da struttura pubblica (Asl, struttura ospedaliera pubblica, o INPS) attestante lo stato di gravidanza e la settimana di gestazione;
2. copia del modello Unico PF 2021 presentato dall'iscritta per i redditi percepiti nel 2020, unitamente alla ricevuta di avvenuta trasmissione rilasciata dall'Agenzia dell'Entrate. In assenza di redditi percepiti nell'anno 2020 o in presenza di redditi per i quali, tuttavia, non sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione, deve essere fornita apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 D.P.R. 445/2000, corredata della copia del documento di identità, attestante l'assenza di redditi percepiti nell'anno 2020 o l'esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. In tale ultima ipotesi, nella medesima dichiarazione sostitutiva di certificazione, devono comunque essere indicati i redditi imponibili IRPEF percepiti nell'anno 2020. In assenza della copia del documento, la dichiarazione sostitutiva di certificazione non è valida.
3. dichiarazione attestante il regime fiscale applicabile (ove previsto);
4. documentazione medica attestante l'interruzione di gravidanza a decorrere dal novantunesimo giorno di gestazione (solo in caso di interruzione della gravidanza).
5. dichiarazione attestante l'opzione di non presentare il modello Unico PF 2021 (solo per le domande di cui al punto c) delle Disposizioni Generali – Modalità di presentazione- del presente Programma.

Le domande presentate carenti della necessaria documentazione possono essere regolarizzate, secondo le modalità indicate dalla Fondazione, entro il termine di 20 giorni dal ricevimento della richiesta di integrazione documenti.

La mancata regolarizzazione entro i termini stabiliti del presente Programma determina l'archiviazione della domanda.

Nelle ipotesi di domande incomplete, le stesse si considerano valide solo al ricevimento della documentazione integrativa richiesta e pertanto il contributo risulta validamente prenotato al momento della ricezione della documentazione richiesta.

Articolo 15 - Termine di presentazione delle domande

Le domande sono presentate entro il 31/12/2022.

Solo per gli eventi verificatisi nel mese di dicembre 2022, la domanda può essere presentata entro il 31 gennaio 2023.

Articolo 16 - Definizione del procedimento

La Fondazione comunica all'iscritto, anche attraverso apposita informazione disponibile nell'Area riservata, l'esito dell'istruttoria amministrativa entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.

Articolo 17 - Integrazione documentazione e controlli

La Fondazione si riserva il diritto di richiedere la presentazione della documentazione in originale e di qualunque altro documento ritenuto necessario per valutare il riconoscimento del contributo nonché di effettuare i controlli previsti dalla legge su situazioni, stati e requisiti autocertificati.

CONTRIBUTO A PENSIONATI ENASARCO IN CASE DI RIPOSO

Articolo 18 - Ammontare del contributo

Nel limite massimo di spesa annua pari a Euro 300.000,00 la Fondazione eroga ai pensionati diretti ENASARCO, ospitati, nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2022, in Istituti qualificati e riconosciuti quali Case di riposo per persone anziane in Italia, un contributo pari alle spese sostenute dal pensionato per il soggiorno, fino ad un massimo di Euro 5.200,00, al lordo delle ritenute di legge ove applicabili.

Nell'ipotesi in cui il soggiorno abbia inizio dopo il 1° gennaio l'importo verrà proporzionalmente ridotto in base ai giorni di effettiva degenza.

Nell'ipotesi di rimborso parziale da parte di altri Enti assistenziali o previdenziali, sia pubblici sia privati, l'importo riconosciuto a titolo di contributo alle spese sostenute per il soggiorno è ridotto in proporzione tenuto conto del totale della spesa sostenuta dal pensionato.

Nell'ipotesi di rimborso totale da parte di altri Enti assistenziali o previdenziali, sia pubblici sia privati, il contributo non è riconosciuto.

Lo stanziamento annuo è ripartito in due bandi semestrali, di pari importo.

I contributi sono erogati sulla base di graduatorie valore ISEE, dal più basso al più elevato.

Articolo 19 - Requisiti

Per ottenere la prestazione, gli interessati debbono possedere, alla data dell'inizio del soggiorno, i seguenti requisiti:

- ✓ essere titolari della pensione di vecchiaia o di invalidità permanente parziale o di inabilità erogata dalla Fondazione Enasarco;
- ✓ non svolgere attività lavorativa comunque retribuita;
- ✓ essere titolare di un valore ISEE risultante da apposita attestazione rilasciata dall'INPS in corso di validità, non superiore a 31.898,91;
- ✓ aver ottenuto di dimorare permanentemente, nel periodo 1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2022 in Istituti qualificati e riconosciuti quali Case di riposo per persone anziane in Italia.

Articolo 20 - Domande

Le domande sono presentate *on-line*, previa registrazione ai servizi riservati agli iscritti disponibili sul sito della Fondazione www.enasarco.it. oppure:

- mediante Posta elettronica certificata all'indirizzo prestazioniassistenziali@pec.enasarco.it oppure;
- con Raccomandata A/R indirizzata a fondazione Enasarco – Servizio Prestazioni Ufficio PIF- Via Antoniotto Usodimare, 31 00154 Roma.

Le domande presentate con modalità diverse non sono considerate valide.

Articolo 21 - Documentazione

La documentazione da inviare a corredo della domanda di cui all'articolo 20 è la seguente:

1. dichiarazione della Casa di riposo dalla quale risulti l'effettivo godimento del periodo di ospitalità, l'ammontare della retta annua stabilita, se la stessa è a totale carico del richiedente o se è soggetta a rimborso totale o parziale a carico di altri Enti assistenziali o previdenziali, sia pubblici sia privati. In tal caso deve essere indicata l'entità della quota rimborsata;
2. modello ISEE in corso di validità al momento della presentazione della domanda;
3. copia del documento comprovante la spesa intestato al pensionato;
4. copia del documento di identità in corso di validità (solo nel caso di presentazione della domanda tramite posta elettronica certificata o raccomandata A/R);
5. dichiarazione attestante il regime fiscale applicabile (ove previsto);

Le domande presentate carenti della necessaria documentazione possono essere regolarizzate, secondo le modalità indicate dalla Fondazione, entro il termine di 20 giorni dal ricevimento della richiesta di integrazione documenti.

La mancata regolarizzazione entro i termini stabiliti del presente Programma determina l'archiviazione della domanda.

Nelle ipotesi di domande incomplete, le stesse si considerano valide solo al ricevimento della documentazione integrativa richiesta e pertanto concorrono alla graduatoria del bando nel quale è pervenuta la documentazione integrativa.

Per le domande presentate dal 1° luglio al 31 luglio, la dichiarazione della Casa di riposo deve essere presentata nuovamente entro il 31/01/2023 per certificare la continuità del ricovero nel II° semestre 2022.

Articolo 22 - Modalità di erogazione

La Fondazione Enasarco assegna i contributi ai singoli iscritti per bandi semestrali di pari importo, secondo una graduatoria di valore ISEE dal più basso al più alto.

Le domande presentate per un bando e che risultano non beneficiarie del contributo economico (perché fuori graduatoria rispetto al budget assegnato al singolo bando) concorrono d'ufficio ai bandi successivi, qualora permangano le condizioni e i requisiti di partecipazione.

Le domande di contributo a pensionati Enasarco in case di riposo pervenute oltre i limiti di stanziamento annuo possono, in ordine cronologico, beneficiare dell'assegnazione di eventuali contribuzioni residuali per effetto di rinunce o di mancato riconoscimento di istanze presentate in precedenza o di integrazione del budget.

Articolo 23 - Termine di presentazione delle domande

Le domande previa pubblicazione dei bandi, di pari importo, sul sito della Fondazione Enasarco www.enasarco.it sono presentate:

- a) dal 1° luglio al 31 luglio 2022 per il I° semestre di soggiorno in casa di riposo;
- b) dal 1° gennaio 2023 al 31 gennaio 2023 per il II° semestre di soggiorno in casa di riposo.

Ai fini dell'individuazione del bando di partecipazione, fa fede la data di arrivo della domanda o della documentazione integrativa richiesta.

Articolo 24 - Definizione del procedimento

Entro 30 giorni lavorativi dalla scadenza dei termini di presentazione delle domande previsti dall'art. 23, la Fondazione redige la graduatoria provvisoria sulla base del valore ISEE comunicato in sede di presentazione domanda.

Entro lo stesso termine, accedendo all'area riservata è possibile visualizzare la collocazione della domanda nella predetta graduatoria.

La Fondazione comunica all'iscritto, anche attraverso apposita informazione disponibile nell'Area riservata, l'esito dell'istruttoria amministrativa entro 60 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione delle domande previsti dall'art. 23.

Articolo 25 - Calcolo del contributo

Il contributo della Fondazione non può superare la spesa totale, sostenuta dal pensionato e regolarmente documentata, per il suo soggiorno nella Casa di riposo.

Il contributo della Fondazione è, inoltre, proporzionalmente ridotto, qualora il richiedente interrompa il suo soggiorno, indipendentemente dalla causa.

Nell'ipotesi, infine, in cui il richiedente percepisca un rimborso da parte di uno o più Enti assistenziali o previdenziali, sia pubblici che privati, l'assegno è corrisposto in misura pari alla differenza tra l'ammontare dell'assegno stesso e il concorso spese erogato da altre istituzioni, sempre nel limite massimo di € 5.200,00 annue.

Articolo 26 - Decesso

Nell'ipotesi di decesso del pensionato intervenuto dopo la presentazione della domanda di contributo spese per soggiorno in case di riposo e qualora la stessa, al termine dell'istruttoria, risulti conforme, eventuali importi residui possono essere accreditati in favore di eredi legittimi che ne avanzino richiesta entro tre

mesi dalla data del decesso del beneficiario, allegando copia dell'atto notorio e copia fronte/retro del documento di identità valido dei richiedenti.

In nessun caso il contributo è riconosciuto agli eredi del pensionato se alla data del decesso non risulta presentata la relativa domanda, anche nell'ipotesi di soggiorno già goduto.

Articolo 27 - Integrazione documentazione e controlli

La Fondazione si riserva il diritto di richiedere la presentazione della documentazione in originale e di qualunque altro documento ritenuto necessario per valutare il riconoscimento del contributo nonché di effettuare i controlli previsti dalla legge su situazioni, stati e requisiti autocertificati.

CONTRIBUTO PER ASSISTENZA A FIGLI DISABILI

Articolo 28 - Ammontare del contributo

Nel limite massimo di spesa annua pari a Euro 2.050.000,00 la Fondazione eroga, agli iscritti, per ogni figlio titolare di certificazione che riconosca la diagnosi o classificazione medica dello stato di disabilità con condizioni di gravità, un contributo di importo pari Euro 4.000,00 annue, al lordo delle ritenute di legge ove applicabili.

Nel caso in cui entrambi i genitori siano iscritti alla Fondazione, è erogata una sola prestazione.

Il contributo è erogato, a seguito di prenotazione, alle domande presentate nelle modalità di cui ai successivi articoli.

Articolo 29 - Requisiti

Per ottenere la prestazione, gli interessati, alla data della domanda, debbono possedere i seguenti requisiti:

- ✓ essere un iscritto in attività, ovvero essere titolare di almeno un rapporto di agenzia, oppure essere titolari di una pensione diretta Enasarco;
- ✓ essere in possesso di una anzianità contributiva di almeno 4 trimestri coperti esclusivamente da contributi obbligatori non inferiori al minimale anche non consecutivi negli ultimi due anni;
- ✓ essere titolare di un valore ISEE risultante da apposita attestazione rilasciata dall'INPS in corso di validità, non superiore a Euro 31.898,91.

Le domande presentate con reddito superiore al valore di cui sopra o prive, per opzione, della documentazione comprovante il requisito reddituale potranno beneficiare di eventuali contribuzioni residuali in caso di avanzo di budget per la prestazione richiesta nelle modalità indicate nelle Disposizioni Generali - "Modalità di presentazione -del presente Programma.

Articolo 30 - Domande

Le domande sono presentate esclusivamente *on-line*, previa registrazione ai servizi riservati agli iscritti disponibili sul sito della Fondazione www.ensarco.it.

Le domande presentate con modalità diverse non sono considerate valide.

Articolo 31 - Prenotazione del contributo e modalità di erogazione

La presentazione della domanda, mediante l'utilizzo dell'apposito applicativo web disponibile nell'area riservata, costituisce titolo per la prenotazione del contributo.

La mancata prenotazione del contributo costituisce causa di esclusione anche nell'ipotesi di possesso dei requisiti previsti dall'art. 29 e della documentazione prevista dall'art. 32.

Le domande sono evase secondo l'ordine cronologico di arrivo e il contributo è erogato, previa verifica dei requisiti previsti dall'art. 29 e della documentazione richiesta dall'art. 32, nei limiti dello stanziamento annuale.

Le domande di contributo per assistenza a figli disabili di cui alla lettera a) delle Disposizioni Generali – Modalità di presentazione del presente Programma pervenute oltre i limiti di stanziamento annuo possono, in ordine cronologico, beneficiare dell'assegnazione di eventuali contribuzioni residuali per effetto di rinunce o di mancato riconoscimento di istanze presentate in precedenza o di integrazione del budget.

La presente disposizione non si applica alle domande di cui ai punti b) e c) delle Disposizioni Generali – Modalità di presentazione - del presente Programma, che verranno evase e soddisfatte nei termini e modi previsti dalle citate Disposizioni Generali.

Articolo 32 - Documentazione

La documentazione da inviare a corredo della domanda di cui all'articolo 30 è la seguente:

1. copia della certificazione contenente la diagnosi o classificazione medica dello stato di disabilità con condizioni di gravità del figlio riconosciuto ex art.3, comma 3, della Legge 104 del 1992, o ex Legge 18/1980 così come modificata dall'art. 1 della Legge n.508/1988 e attestata da certificazione rilasciata dalla apposita Commissione Asl o INPS ovvero accertata da altro provvedimento;
2. modello ISEE in corso di validità al momento della presentazione della domanda;
3. dichiarazione attestante il regime fiscale applicabile (ove previsto).
4. dichiarazione attestante l'opzione di non presentare il modello ISEE (solo per le domande di cui al punto c) delle Disposizioni Generali – Modalità di presentazione- del presente Programma

Le domande presentate carenti della necessaria documentazione possono essere regolarizzate, secondo le modalità indicate dalla Fondazione, entro il termine di 20 giorni dal ricevimento della richiesta di integrazione documenti.

La mancata regolarizzazione entro i termini stabiliti del presente Programma determina l'archiviazione della domanda.

Nelle ipotesi di domande incomplete, le stesse si considerano valide solo al ricevimento della documentazione integrativa richiesta e pertanto il contributo risulta validamente prenotato al momento della ricezione della documentazione richiesta.

Articolo 33 - Termine di presentazione delle domande

Le domande sono presentate entro il 31/12/2022.

Articolo 34 - Definizione del procedimento

La Fondazione comunica all'iscritto, anche attraverso apposita informazione disponibile nell'Area riservata, l'esito dell'istruttoria amministrativa entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.

Articolo 35 - Integrazione documentazione e controlli

La Fondazione si riserva il diritto di richiedere la presentazione della documentazione in originale e di qualunque altro documento ritenuto necessario per valutare il riconoscimento del contributo nonché di effettuare i controlli previsti dalla legge su situazioni, stati e requisiti autocertificati.

CONTRIBUTI PER ASSISTENZA PERSONALE PERMANENTE

Articolo 36 - Ammontare del contributo

Nel limite massimo di spesa annua pari a Euro 100.000,00 la Fondazione eroga, ai titolari di pensione di inabilità permanente ai quali sia stata riconosciuta la necessità di assistenza personale permanente, causata da deficit funzionale e relazionale tale da rendere necessaria la piena dipendenza da altra persona, un contributo di importo pari a Euro 2.000,00 annue, al lordo delle ritenute di legge ove applicabili.

Lo stanziamento annuo è ripartito in sei bandi bimestrali di pari importo ad eccezione del primo di valore triplo rispetto agli altri.

Il contributo non è cumulabile con altra erogazione straordinaria prevista all'art. 60.

Il contributo è erogato sulla base delle graduatorie di valore ISEE dal più alto al più basso.

Articolo 37 - Requisiti

Per ottenere la prestazione è necessario che il richiedente abbia, alla data della domanda, i requisiti di seguito riportati:

- ✓ essere pensionato Enasarco di inabilità permanente;
- ✓ essere titolare dell'assegno mensile INPS per assistenza personale e continuativa (Legge 222/84 art. 5, comma 1- indennità di accompagnamento);
- ✓ essere titolare di un valore ISEE risultante da apposita attestazione rilasciata dall'INPS in corso di validità, non superiore a Euro 31.898,91.

Articolo 38 - Domande

Le domande devono essere redatte e inoltrate:

- *on line* previa registrazione ai servizi riservati agli iscritti disponibili sul sito della Fondazione www.ensarco.it oppure,
- mediante posta elettronica certificata all'indirizzo prestazioniassistenziali@pec.ensarco.it, oppure;
- con raccomandata A/R indirizzata a Fondazione Enasarco – Servizio Prestazioni Ufficio PIF – Via Antoniotto Usodimare, 31 00154 Roma.

Le domande presentate con modalità diverse non sono considerate valide.

Articolo 39 - Documentazione

La documentazione da inviare a corredo della domanda di cui all'articolo 38 è la seguente:

1. modello ISEE in corso di validità al momento della presentazione della domanda;
2. copia del modello *obis M* rilasciato dall'INPS.
3. dichiarazione attestante il regime fiscale applicabile (ove previsto)

Le domande presentate carenti della necessaria documentazione possono essere regolarizzate, secondo le modalità indicate dalla Fondazione, entro il termine di 20 giorni dal ricevimento della richiesta di integrazione documenti.

La mancata regolarizzazione entro i termini stabiliti del presente Programma determina l'archiviazione della domanda.

Nelle ipotesi di domande incomplete, le stesse si considerano valide solo al ricevimento della documentazione integrativa richiesta e pertanto il contributo risulta validamente prenotato al momento della ricezione della documentazione richiesta.

Articolo 40 - Modalità di erogazione

La Fondazione Enasarco assegna i contributi ai singoli iscritti per bandi bimestrali di pari importo ad eccezione del primo di valore triplo rispetto agli altri, secondo una graduatoria di valore ISEE dal più basso al più alto.

Le domande presentate per un bando e che risultano non beneficiarie del contributo economico (perché fuori graduatoria rispetto al budget assegnato al singolo bando) concorrono d'ufficio ai bandi successivi.

Le domande di contributo per assistenza personale permanente pervenute oltre i limiti di stanziamento annuo possono, in ordine cronologico, beneficiare dell'assegnazione di eventuali contribuzioni residuali per effetto di rinunce o di mancato riconoscimento di istanze presentate in precedenza o di integrazione del budget.

Articolo 41 - Termine di presentazione delle domande

Le domande previa pubblicazione dei bandi sul sito della Fondazione Enasarco www.enasarco.it sono presentate:

- a) dal 11/04/2022 al 30/06/2022 per concorrere alla graduatoria del I°, II°, III° bimestre 2022;
- b) dal 01/07/2022 al 31/08/2022 per concorrere alla graduatoria del IV° bimestre 2022;
- c) dal 01/09/2022 al 31/10/2022 per concorrere alla graduatoria del V° bimestre 2022;
- d) dal 01/11/2022 al 31/12/2022 per concorrere alla graduatoria del VI° bimestre 2022.

Ai fini dell'individuazione del bando di partecipazione, fa fede la data di arrivo della domanda o della documentazione integrativa richiesta.

Articolo 42 - Definizione del procedimento

Entro 30 giorni lavorativi dalla scadenza dei termini di presentazione delle domande previsti dall'art. 41, la Fondazione redige la graduatoria delle domande ammesse al concorso.

Entro lo stesso termine, accedendo all'area riservata è possibile visualizzare la collocazione della domanda nella predetta graduatoria.

La Fondazione comunica all'iscritto, anche attraverso apposita informazione disponibile nell'Area riservata, l'esito dell'istruttoria amministrativa entro 60 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione delle domande previsti dall'art. 41.

Articolo 43 - Integrazione documentazione e controlli

La Fondazione si riserva il diritto di richiedere la presentazione della documentazione in originale e di qualunque altro documento ritenuto necessario per valutare il riconoscimento del contributo nonché di effettuare i controlli previsti dalla legge su situazioni, stati e requisiti autocertificati.

CONTRIBUTO PER INFORTUNIO, RICOVERI O SPESE MEDICHE AGENTI OVER 75 ANNI

Articolo 44 - Ammontare del contributo

Nel limite massimo di spesa annua di Euro 50.000,00 la Fondazione Enasarco eroga un contributo per infortunio, spese mediche documentate o ricoveri (con l'esclusione dei ricoveri a seguito del contagio da Covid-19) per gli iscritti attivi di età anagrafica superiore a 75 anni.

L'evento per il quale l'iscritto presenta istanza di contributo deve rientrare tra gli eventi indennizzabili dalla polizza assicurativa sottoscritta a favore degli agenti.

L'importo erogato è pari all'importo previsto dalla richiamata polizza assicurativa.

La prestazione non è cumulabile con altra erogazione straordinaria di assistenza e solidarietà di cui all'art. 60, riguardante lo stesso evento.

Nel caso di ricovero in conseguenza di Covid-19 il contributo non è cumulabile con altra erogazione riconosciuta agli iscritti per intervenuto contagio da Covid-19 di cui all'art. 52 e successivi.

Il contributo è erogato, a seguito di prenotazione, alle domande presentate nelle modalità di cui ai successivi articoli.

L'importo è erogato al lordo delle ritenute di legge ove applicabili.

Articolo 45 - Requisiti

Per ottenere la prestazione, gli interessati, alla data dell'evento, debbono possedere i seguenti requisiti:

1. essere un iscritto in attività, ovvero essere titolare di almeno un rapporto di agenzia, con età superiore ad anni 75 alla data dell'evento;
2. essere in possesso di una anzianità contributiva alla data del 31/12/2021 pari almeno a 5 anni e avere, alla medesima data, un conto previdenziale incrementato da versamenti obbligatori afferenti agli anni 2021, 2020 e 2019.

Articolo 46 - Domande

Le domande sono presentate esclusivamente *on-line*, previa registrazione ai servizi riservati agli iscritti disponibili sul sito della Fondazione www.enasarco.it.

Le domande presentate con modalità diverse non sono considerate valide.

Articolo 47 - Prenotazione del contributo e modalità di erogazione

La presentazione della domanda, mediante l'utilizzo dell'apposito applicativo web disponibile nell'area riservata, costituisce titolo per la prenotazione del contributo.

La mancata prenotazione del contributo costituisce causa di esclusione anche nell'ipotesi di possesso dei requisiti previsti dall'art. 45 e della documentazione prevista dall'art. 48.

Le domande sono evase secondo l'ordine cronologico di arrivo e il contributo è erogato, previa verifica dei requisiti previsti dall'art. 45 e della documentazione richiesta dall'art. 48, nei limiti dello stanziamento annuale.

Le domande di erogazione pervenute oltre i limiti di stanziamento annuo possono, in ordine cronologico, beneficiare dell'assegnazione di eventuali contribuzioni residuali per effetto di rinunce o di mancato riconoscimento di istanze presentate in precedenza o di integrazione del budget.

Articolo 48 - Documentazione

La documentazione da inviare a corredo della domanda di cui all'articolo 46 è la seguente:

1. descrizione dell'evento/situazione per il/la quale si richiede la prestazione;
2. documentazione delle spese sostenute (fatture o ricevute intestate all'iscritto);
3. documentazione medica attestante l'infortunio o il ricovero;
4. dichiarazione attestante il regime fiscale applicabile (ove previsto).

Le domande presentate carenti della necessaria documentazione possono essere regolarizzate, secondo le modalità indicate dalla Fondazione, entro il termine di 20 giorni dal ricevimento della richiesta di integrazione documenti.

La mancata regolarizzazione entro i termini stabiliti del presente Programma determina l'archiviazione della domanda.

Nelle ipotesi di domande incomplete, le stesse si considerano valide solo al ricevimento della documentazione integrativa richiesta e pertanto il contributo risulta validamente prenotato al momento della ricezione della documentazione richiesta.

Le domande di contributo per infortunio, ricovero o spese mediche agenti over 75 anni pervenute oltre i limiti di stanziamento annuo possono, in ordine cronologica, beneficiare dell'assegnazione di eventuali contribuzioni residuali per effetto di rinunce o di mancato riconoscimento di istanze presentate in precedenza o di integrazione del budget.

Articolo 49 - Termine di presentazione delle domande

Le domande sono presentate entro il 31/12/2022.

Nell'ipotesi di eventi verificatisi nel mese di dicembre 2022, la domanda è presentata entro il 31 gennaio 2023.

Articolo 50 - Definizione del procedimento

La Fondazione comunica all'iscritto, anche attraverso apposita informazione disponibile nell'Area riservata, l'esito dell'istruttoria amministrativa entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.

Articolo 51 - Integrazione documentazione

La Fondazione si riserva il diritto di richiedere la presentazione della documentazione in originale e di qualunque altro documento ritenuto necessario per valutare il riconoscimento del contributo nonché di effettuare i controlli previsti dalla legge su situazioni, stati e requisiti autocertificati.

EROGAZIONI STRAORDINARIE - COVID

Articolo 52 - Ammontare del contributo

In ragione della pandemia da Covid-19 che ha causato una grave crisi sanitaria, anche per l'anno 2022 la Fondazione eroga, nel limite massimo di spesa annua pari a Euro 4.400.000,00¹ un contributo pari ad Euro 1.000,00 al lordo delle ritenute di legge ove applicabili a sostegno degli iscritti per intervenuto contagio da Covid-19 e un contributo pari ad Euro 8.000,00 al lordo delle ritenute di legge ove applicabili a favore dei famigliari, come di seguito indicati, in caso di decesso dell'iscritto per Covid-19.

Il contributo a seguito di contagio è riconosciuto una sola volta nel corso dell'anno.

Il contributo per decesso dell'iscritto a seguito di Covid-19 è riconosciuto al coniuge superstite o convivente *more uxorio*. La convivenza *more uxorio* deve sussistere alla data del decesso dell'iscritto e deve risultare da specifica dichiarazione all'anagrafe del Comune di residenza ai sensi dell'art. 36 e 37 della legge n. 76 del 20 maggio 2016.

In assenza di coniuge superstite o del convivente *more uxorio*, il contributo è erogato al tutore di figli minori o a figli maggiorenni che risultino totalmente e permanentemente inabili al lavoro nonché ai figli maggiorenni che seguono corsi di studi purché a carico dell'agente al momento del decesso, sino al compimento del 21° anno di età, se frequentano scuole medie superiori o professionali e, nel caso di studi universitari, per tutta la durata minima del corso legale di studi ma non oltre il compimento del 26° anno di età.

I contributi economici a sostegno degli iscritti sono erogati nei limiti e con le modalità appresso specificate.

Il contributo è erogato, a seguito di prenotazione, alle domande presentate nelle modalità di cui ai successivi articoli.

Articolo 53 - Requisiti

Per ottenere la prestazione, gli interessati, alla data dell'evento, debbono possedere i seguenti requisiti:

a) contributo economico per intervenuto contagio da Covid-19:

1. essere un iscritto in attività ovvero essere titolare di almeno un rapporto di agenzia;
2. essere in possesso di una anzianità contributiva di almeno 4 trimestri coperti esclusivamente da contributi obbligatori non inferiori al minimale anche non consecutivi negli ultimi due anni;
3. essere titolare di un reddito 2020 non superiore a Euro 40.000,00 rilevabile dal modello Unico PF 2021;

Le domande presentate con reddito superiore al valore di cui sopra o prive, per opzione, della documentazione comprovante il requisito reddituale potranno beneficiare di eventuali contribuzioni

¹ Importo modificato con delibera del Consiglio di Amministrazione rep. n. 83 del 12/10/2022.

residuali in caso di avanzo di budget per la prestazione richiesta nelle modalità indicate nelle Disposizioni Generali - "Modalità di presentazione -del presente Programma.

b) contributo economico per decesso causato da Covid-19:

1. al momento dell'evento devono sussistere in capo al *de cuius* i requisiti di cui al precedente punto a) sub 1. e 2.;
2. il richiedente deve essere titolare di un valore ISEE risultante da apposita attestazione rilasciata dall'INPS in corso di validità non superiore a Euro 31.898,91

Articolo 54 - Importo dei contributi

Nei casi di decesso di agente in attività causato, nell'anno 2022, dal Covid-19 il contributo economico è di Euro 8.000,00 al lordo delle ritenute di legge ove applicabili.

Nei casi di contagio di agente in attività, intervenuto nell'anno 2022, da Covid-19 il contributo economico è di Euro 1.000,00 al lordo delle ritenute di legge ove applicabili.

Il contributo per decesso dell'agente iscritto assorbe gli altri contributi eventualmente già erogati o richiesti per contagio; pertanto, l'erogazione straordinaria complessivamente erogata non potrà superare la somma di Euro 8.000,00.

Il contributo per decesso dell'agente causato da Covid-19 e il contributo per contagio da Covid-19 non sono cumulabili rispettivamente con il contributo per spese funerarie di cui all'art. 67 e ss. e con il contributo per infortunio, malattia e ricovero, di cui all'art. 76 e ss.

Pertanto, in caso di ricovero determinato da Covid-19 sarà riconosciuto uno solo tra la presente erogazione e il contributo infortunio malattia e ricovero previsto all'art. 76 e ss.

Nel caso di decesso causato da Covid-19 il riconoscimento della presente erogazione si intende comprensiva anche del contributo per spese funerarie di cui l'art. 67.

Le domande di erogazione straordinaria Covid di cui alla lettera a) delle Disposizioni Generali – Modalità di presentazione del presente Programma pervenute oltre i limiti di stanziamento annuo possono, in ordine cronologico, beneficiare dell'assegnazione di eventuali contribuzioni residuali per effetto di rinunce o di mancato riconoscimento di istanze presentate in precedenza o di integrazione del budget.

La presente disposizione non si applica alle domande di cui ai punti b) e c) delle Disposizioni Generali – Modalità di presentazione - del presente Programma, che verranno evase e soddisfatte nei termini e modi previsti dalle citate Disposizioni Generali.

Articolo 55 - Domande

Le domande sono presentate esclusivamente on-line, previa registrazione ai servizi riservati agli iscritti e ai beneficiari disponibili sul sito della Fondazione www.enasarco.it.

Le domande presentate con modalità diverse non sono considerate valide.

Articolo 56 - Prenotazione del contributo e modalità di erogazione

La presentazione della domanda, nelle modalità di cui all'art. 55, costituisce titolo per la prenotazione del contributo.

La mancata prenotazione del contributo costituisce causa di esclusione anche nell'ipotesi di possesso dei requisiti previsti dall'art. 53 e della documentazione prevista dall'art. 57.

Le domande sono evase secondo l'ordine cronologico di arrivo e il contributo è erogato, previa verifica dei requisiti previsti dall'art. 53 e della documentazione richiesta dall'art. 57, nei limiti dello stanziamento annuale.

Le domande di erogazioni straordinarie Covid-19 di cui alla lettera a) delle Disposizioni Generali – Modalità di presentazione del presente Programma pervenute oltre i limiti di stanziamento annuo possono, in ordine cronologico, beneficiare dell'assegnazione di eventuali contribuzioni residuali per effetto di rinunce o di mancato riconoscimento di istanze presentate in precedenza o di integrazione del budget.

La presente disposizione non si applica alle domande di cui ai punti b) e c) delle Disposizioni Generali – Modalità di presentazione - del presente Programma.

Articolo 57 - Documentazione

La documentazione da inviare a corredo della domanda di cui all'articolo 55 è la seguente

1. Contributi economici per decesso

- a) certificazione medica attestante che il decesso è intervenuto a causa di affezione da virus Covid-19 (anche solo quale concausa);
- b) copia del modello ISEE del richiedente in corso di validità al momento della presentazione della domanda.
- c) dichiarazione attestante il regime fiscale applicabile (ove previsto)

2. Contributo economico per contagio da Covid-19

- a) certificazione medica attestante l'esecuzione di test antigenico o test molecolare, oppure di avvenuta guarigione (green Pass) comprovante l'avvenuto contagio, nell'anno 2022, dell'iscritto da Covid-19;
- b) copia della dichiarazione dei redditi (modello PF 2021) attestante per l'anno 2020 un reddito non superiore a Euro 40.000,00, unitamente alla attestazione di avvenuta presentazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate. In assenza di redditi percepiti nell'anno 2020 o in presenza di redditi per i quali, tuttavia, non sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione, deve essere fornita apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 D.P.R. 445/2000, corredata della copia del documento di identità, attestante l'assenza di redditi percepiti nell'anno 2020 o l'esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. In tale ultima ipotesi, nella medesima dichiarazione sostitutiva di certificazione, devono comunque essere indicati i redditi

imponibili IRPEF percepiti nell'anno 2020. In assenza della copia del documento, la dichiarazione sostitutiva di certificazione non è valida;

- c) dichiarazione attestante il regime fiscale applicabile (ove previsto);
- d) dichiarazione attestante l'opzione di non presentare il modello PF 2021 (solo per le domande di cui al punto c) delle Disposizioni Generali – Modalità di presentazione- del presente Programma.

Le domande presentate carenti della necessaria documentazione possono essere regolarizzate, secondo le modalità indicate dalla Fondazione, entro il termine di 20 giorni dal ricevimento della richiesta di integrazione documenti.

La mancata regolarizzazione entro i termini stabiliti del presente Programma determina l'archiviazione della domanda.

Nelle ipotesi di domande incomplete, le stesse si considerano valide solo al ricevimento della documentazione integrativa richiesta e pertanto il contributo risulta validamente prenotato al momento della ricezione della documentazione richiesta.

Le domande di erogazione pervenute oltre i limiti di stanziamento annuo possono, in ordine cronologico, beneficiare dell'assegnazione di eventuali contributi residuali per effetto di rinunce o di mancato riconoscimento di istanze presentate in precedenza o di integrazione del budget.

Articolo 58 - Termine di presentazione delle domande

Le domande sono presentate entro il 31/12/2022.

Nell'ipotesi di eventi (contagio o decesso) verificatisi nel mese di dicembre 2022, la domanda è presentata entro il 31 gennaio 2023.

Articolo 59 - Definizione del procedimento e integrazione documentazione

La Fondazione comunica all'iscritto, anche attraverso apposita informazione disponibile nell'Area riservata, l'esito dell'istruttoria amministrativa entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.

La Fondazione si riserva il diritto di richiedere la presentazione della documentazione in originale e di qualunque altro documento ritenuto necessario per valutare il riconoscimento del contributo nonché di effettuare i controlli previsti dalla legge su situazioni, stati e requisiti autocertificati.

ALTRE EROGAZIONI STRAORDINARIE

Articolo 60 - Ammontare del contributo

Nel limite massimo di spesa annua di Euro 200.000,00 il Consiglio di Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, può riconoscere, agli iscritti che nel corso del 2022 abbiano subito eventi pregiudizievoli di assoluta gravità e tali da determinare uno stato di rilevante bisogno economico, un contributo per le particolari situazioni di seguito elencate:

- a) danni derivanti da catastrofi per le quali sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale da parte degli organi preposti, cagionati all'iscritto o suoi famigliari conviventi o ai beni immobili o mobili destinati alla vita familiare o lavorativa dell'iscritto;
- b) eventi pregiudizievoli quali gravi infortuni o malattie o disagio economico, occorsi all'iscritto, al coniuge o ai figli conviventi.

Può essere riconosciuta una sola erogazione straordinaria per lo stesso evento pregiudizievole.

Ad ogni singolo iscritto può essere riconosciuta una sola erogazione per anno solare e fino ad un massimo di tre anni consecutivi.

Qualora più membri dello stesso nucleo familiare che siano regolarmente iscritti alla Fondazione Enasarco, presentino domanda di erogazione straordinaria per lo stesso evento, la prestazione sarà riconosciuta ad uno solo di loro.

Articolo 61 - Requisiti

Per ottenere la prestazione, gli interessati, alla data dell'evento, debbono possedere i seguenti requisiti:

- ✓ essere un iscritto in attività ovvero essere titolare di almeno un rapporto di agenzia oppure essere titolare di una pensione Enasarco diretta;
- ✓ essere in possesso di una anzianità contributiva di almeno 4 trimestri coperti da contributi obbligatori non inferiori al minimale anche non consecutivi negli ultimi due anni;
- ✓ essere titolare di un reddito 2020 non superiore a Euro 40.000,00 rilevabile dal modello Unico PF 2021.

Possono accedere alla prestazione anche gli orfani minorenni di agenti attivi deceduti nel corso dell'anno 2022 e in possesso, al momento del decesso, di una anzianità contributiva di almeno tre anni alla medesima data. In tale ipotesi il requisito reddituale è riferito al *de cuius*.

Le domande di altre erogazioni straordinarie pervenute oltre i limiti di stanziamento annuo possono, in ordine cronologico, beneficiare dell'assegnazione di eventuali contribuzioni residuali per effetto di rinunce o di mancato riconoscimento di istanze presentate in precedenza o di integrazione del budget.

Articolo 62 - Domande

Le domande sono presentate esclusivamente on-line, previa registrazione ai servizi riservati agli iscritti disponibili sul sito della Fondazione www.enasarco.it.

Solo nel caso di orfani minorenni di agenti attivi deceduti nel 2022 le domande sono presentate

- mediante posta elettronica certificata all'indirizzo prestazioniassistenziali@pec.enasarco.it, oppure;
- con raccomandata A/R indirizzata a Fondazione Enasarco – Servizio Prestazioni Ufficio PIF – Via Antoniotto Usodimare, 31 00154 Roma.

Le domande presentate con modalità diverse non sono considerate valide

Articolo 63 - Documentazione

La documentazione da inviare a corredo della domanda di cui all'art. 62 è la seguente:

- 1) documentazione della/e spesa/e sostenuta/e (fattura o copia della stessa);
- 2) descrizione dell'evento per il quale si richiede il contributo;
- 3) documentazione medica, se collegata alla motivazione della richiesta, esclusa cartella clinica;
- 4) copia della dichiarazione dei redditi (modello PF 2021) attestante per l'anno 2020 un reddito non superiore a Euro 40.000,00 unitamente alla attestazione di avvenuta presentazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate. In assenza di redditi percepiti nell'anno 2020 o in presenza di redditi per i quali, tuttavia, non sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione, deve essere fornita apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 D.P.R. 445/2000, corredata della copia del documento di identità, attestante l'assenza di redditi percepiti nell'anno 2020 o l'esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. In tale ultima ipotesi, nella medesima dichiarazione sostitutiva di certificazione, devono comunque essere indicati i redditi imponibili IRPEF percepiti nell'anno 2020. In assenza della copia del documento, la dichiarazione sostitutiva di certificazione non è valida;
- 5) dichiarazione attestante il regime fiscale applicabile (ove previsto)

Le domande presentate carenti della necessaria documentazione possono essere regolarizzate, secondo le modalità indicate dalla Fondazione, entro il termine di 20 giorni dal ricevimento della richiesta di integrazione documenti.

La mancata regolarizzazione entro i termini stabiliti del presente Programma determina l'archiviazione della domanda.

Nelle ipotesi di domande incomplete, le stesse si considerano valide solo al ricevimento della documentazione integrativa richiesta e pertanto i contributi sono validamente prenotati al momento della ricezione della predetta documentazione.

Articolo 64 - Termine di presentazione delle domande

Le domande sono presentate entro il 31/12/2022.

Nell'ipotesi di eventi verificatisi nel mese di dicembre 2022, la domanda può essere presentata entro il 31 gennaio 2023.

Le domande sono oggetto di valutazione insindacabile da parte del Consiglio di Amministrazione o da altro Organo medesimo delegato.

Articolo 65 - Definizione del procedimento

La Fondazione comunica all'iscritto, anche attraverso apposita informazione disponibile nell'Area riservata, l'esito dell'istruttoria amministrativa entro 90 dalla presentazione della domanda.

Articolo 66 - Integrazione documentazione e controlli

La Fondazione si riserva il diritto di richiedere la presentazione della documentazione in originale e di qualunque altro documento ritenuto necessario per valutare il riconoscimento del contributo nonché di effettuare i controlli previsti dalla legge su situazioni, stati e requisiti autocertificati.

CONTRIBUTO PER SPESE FUNERARIE

Articolo 67 - Ammontare del contributo

Nel limite massimo di spesa annua pari a Euro 200.000,00¹ nel caso di decesso nell'anno 2022 dell'iscritto, la Fondazione eroga ai famigliari, come indicati dal successivo art. 68, un contributo di importo pari al 50% della spesa sostenuta fino ad un massimo di Euro 1.000,00, al lordo delle ritenute di legge ove applicabili.

Lo stanziamento annuo è ripartito in sei bandi bimestrali di pari importo ad eccezione del primo di valore triplo rispetto agli altri.

I contributi sono erogati sulla base delle graduatorie di cui all'art. 72 e seguenti.

Il contributo non è cumulabile con l'erogazione riconosciuta in caso di decesso causato dal Covid-19 di cui all'art. 52 e seguenti.

Pertanto, in caso di decesso a seguito di Covid-19 verrà erogato, dietro presentazione di specifica domanda, unicamente l'importo riconosciuto per l'erogazione straordinaria di cui all'art. 53 lett. b).

Articolo 68 - Beneficiari

Possono beneficiare della prestazione:

- a. Il coniuge superstite o il convivente *more uxorio*;
- b. I figli minori, in assenza del coniuge superstite o del convivente *more uxorio*;
- c. I figli maggiorenni che risultino totalmente e permanentemente inabili al lavoro a carico dell'agente deceduto alla data del decesso, purché in assenza del coniuge superstite o del convivente *more uxorio*;
- d. figli maggiorenni che seguono corsi di studi purché a carico dell'agente al momento del decesso, sino al compimento del 21° anno di età, se frequentano scuole medie superiori o professionali e, nel caso di studi universitari, per tutta la durata minima del corso legale di studi ma non oltre il compimento del 26° anno di età, in assenza del coniuge superstite o del convivente *more uxorio*

Nell'ipotesi di cui alle lettere b), c) e d) di cui sopra, l'erogazione è ripartita in uguale misura tra i figli superstiti.

La convivenza *more uxorio* deve sussistere alla data del decesso dell'iscritto e deve risultare da specifica dichiarazione all'anagrafe del Comune di residenza ai sensi dell'art. 36 e 37 della legge n. 76 del 20 maggio 2016.

¹ Importo modificato con delibera del Consiglio di Amministrazione rep. n. 54 del 27/06/2022

Articolo 69 - Requisiti

Per ottenere la prestazione è necessaria la sussistenza in capo al *de cuius*, alla data del decesso, dei seguenti requisiti, alternativi:

- ✓ essere in possesso di una anzianità contributiva di almeno 4 trimestri coperti esclusivamente da contributi obbligatori non inferiori al minimale anche non consecutivi negli ultimi due anni;
- ✓ titolarità di pensione diretta ENASARCO, indipendentemente dall'avvenuta cessazione dell'attività al momento del decesso.

inoltre, il richiedente della prestazione deve:

- ✓ essere titolare di un valore ISEE risultante da apposita attestazione rilasciata dall'INPS in corso di validità, non superiore a Euro 31.898,91.

Articolo 70 - Domande

Le richieste, redatte su apposito modello disponibile sul sito www.enasarco.it, debitamente sottoscritte e corredate dalla documentazione richiesta, devono essere inviate

- tramite PEC unicamente all'indirizzo prestazioniassistenziali@pec.enasarco.it oppure;
- tramite Raccomandata con ricevuta AR a Fondazione Enasarco – Ufficio Prestazioni Integrative e FIRR - Via Antoniotto Usodimare 31 – 00154 Roma.

Le domande presentate con modalità diverse non sono considerate valide.

Articolo 71 - Documentazione

La documentazione da inviare a corredo della domanda di cui all'art. 70 è la seguente:

- 1) copia del documento di identità fronte/retro in corso di validità del richiedente;
- 2) modello ISEE del richiedente valido al momento della presentazione della domanda;
- 3) copia giustificativo di spesa intestato al richiedente;
- 4) dichiarazione attestante il regime fiscale applicabile (ove previsto).

Le domande presentate carenti della necessaria documentazione possono essere regolarizzate, secondo le modalità indicate dalla Fondazione, entro il termine di 20 giorni dal ricevimento della richiesta di integrazione documenti.

La mancata regolarizzazione entro i termini stabiliti del presente Programma determina l'archiviazione della domanda.

Nelle ipotesi di domande incomplete, le stesse si considerano valide solo al ricevimento della documentazione integrativa richiesta e pertanto concorrono alla graduatoria del bando nel quale è pervenuta la predetta documentazione.

Articolo 72 - Modalità di erogazione

La Fondazione Enasarco assegna i contributi ai singoli iscritti per bandi bimestrali di pari importo ad eccezione del primo di cui il primo di valore triplo, secondo una graduatoria di valore ISEE dal più basso al più alto.

Le domande di contributo per spese funerarie pervenute oltre i limiti di stanziamento annuo possono, in ordine cronologico, beneficiare dell'assegnazione di eventuali contribuzioni residuali per effetto di rinunce o di mancato riconoscimento di istanze presentate in precedenza o di integrazione del budget.

Articolo 73 - Termine di presentazione delle domande

Le domande previa pubblicazione dei bandi sul sito della Fondazione Enasarco *www.enasarco.it* sono presentate:

- a) dal 11/04/2022 al 30/06/2022 per concorrere alla graduatoria del I°, II°, III° bimestre 2022;
- b) dal 01/07/2022 al 31/08/2022 per concorrere alla graduatoria del IV° bimestre 2022;
- c) dal 01/09/2022 al 31/10/2022 per concorrere alla graduatoria del V° bimestre 2022;
- d) dal 01/11/2022 al 31/12/2022 per concorrere alla graduatoria del VI° bimestre 2022.

Nell'ipotesi di decesso avvenuto nel mese di dicembre 2022, la domanda è presentata entro il 31 gennaio 2023.

Le domande presentate per un bando e che risultano non beneficiarie del contributo economico (perché fuori graduatoria rispetto al budget assegnato al singolo bando) concorrono d'ufficio ai bandi successivi.

Ai fini dell'individuazione del bando di partecipazione, fa fede la data di arrivo della domanda o della documentazione integrativa richiesta.

Articolo 74 - Definizione del procedimento

Entro 30 giorni lavorativi dalla scadenza dei termini di presentazione delle domande previsti dall'art. 73, la Fondazione redige la graduatoria delle domande ammesse al concorso.

La Fondazione comunica al beneficiario l'esito dell'istruttoria amministrativa entro 45 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione delle domande previsti dall'art. 73.

Articolo 75 - Integrazione documentazione e controlli

La Fondazione si riserva il diritto di richiedere la presentazione della documentazione in originale e di qualunque altro documento ritenga necessario per valutare il riconoscimento del contributo nonché di effettuare i controlli previsti dalla legge su situazioni, stati e requisiti autocertificati.

CONTRIBUTO PER INFORTUNIO, MALATTIA O RICOVERO

Articolo 76 - Ammontare del contributo

Nel limite massimo di spesa annua di Euro 1.000.000,00¹ la Fondazione Enasarco, allo scopo di favorire il sostegno al reddito a favore degli iscritti che, per infortunio, malattia o ricovero occorsi nel 2022, si trovano nella documentata impossibilità a svolgere l'attività di agenzia per un limitato periodo di tempo, dispone l'erogazione di un contributo pari a Euro 1.000,00, al lordo delle ritenute di legge ove applicabili.

Il contributo è erogato, a seguito di prenotazione, alle domande presentate nelle modalità di cui ai successivi articoli.

Il richiedente può usufruire del contributo una sola volta nel corso dell'anno 2022 anche nell'ipotesi di più infortuni, malattie o ricoveri.

In caso di ricovero a seguito di Covid-19 la prestazione non è cumulabile con l'erogazione riconosciuta agli iscritti per intervenuto contagio da Covid-19, prevista all'art. 52 e successivi.

Pertanto, nel solo caso di ricovero determinato da Covid-19 può essere richiesta – ed eventualmente riconosciuta - una sola tra la presente prestazione e l'erogazione straordinaria per intervenuto contagio da Covid-19 prevista all'art. 53 lett. a).

Articolo 77 - Requisiti

Per ottenere la prestazione è necessaria la sussistenza, alla data dell'evento, dei requisiti di seguito riportati:

1. essere un iscritto in attività ovvero essere titolare di almeno un rapporto di agenzia;
2. essere in possesso di una anzianità contributiva di almeno 4 trimestri coperti esclusivamente da contributi obbligatori non inferiori al minimale anche non consecutivi negli ultimi due anni;
3. la temporanea sospensione dell'attività lavorativa non inferiore a 21 giorni consecutivi a decorrere da quello successivo alla data dell'evento;
4. il termine di cui al punto 3) deve essere attestato con certificazione medica appropriata e finalizzata al beneficio, rilasciata unicamente da Pronto Soccorso, strutture Ospedaliere, Case di cura o altre strutture mediche pubbliche, con espressa esclusione dei certificati rilasciati dal medico di base o da altro professionista anche specialista. Essa dovrà contenere oltre a tutti i dati generali, propri dei certificati medici, la precisa indicazione della prognosi clinica e la precisa indicazione della prognosi lavorativa, ovvero la durata della incapacità assoluta a svolgere la professione quale conseguenza della lesione o della malattia riportata in diagnosi;
5. reddito annuo lordo per l'anno 2020 non superiore a Euro 40.000,00 rilevabile dal modello Unico PF 2021.

¹ Importo modificato con delibere del Consiglio di Amministrazione rep. n. 83 del 12/10/2022.

Le domande presentate con reddito superiore al valore di cui sopra o prive, per opzione, della documentazione comprovante il requisito reddituale potranno beneficiare di eventuali contribuzioni residuali in caso di avanzo di budget per la prestazione richiesta nelle modalità indicate nelle Disposizioni Generali - "Modalità di presentazione -del presente Programma.

Articolo 78 - Domande

Le domande sono presentate esclusivamente *on-line*, previa registrazione ai servizi riservati agli iscritti disponibili sul sito della Fondazione *www.enasarco.it*.

Le domande presentate con modalità diverse non sono considerate valide.

Articolo 79 - Prenotazione del contributo e modalità di erogazione

La presentazione della domanda, mediante l'utilizzo dell'apposito applicativo web disponibile nell'area riservata, costituisce titolo per la prenotazione del contributo.

La mancata prenotazione del contributo costituisce causa di esclusione anche nell'ipotesi di possesso dei requisiti previsti dall'art. 77 e della documentazione prevista dall'art. 80.

Le domande sono evase secondo l'ordine cronologico di arrivo e il contributo è erogato, previa verifica dei requisiti previsti dall'art. 77 e della documentazione richiesta dall'art. 80, nei limiti dello stanziamento annuale.

Le domande di contributo per infortunio, malattia o ricovero di cui alla lettera a) delle Disposizioni Generali - Modalità di presentazione- del presente Programma pervenute oltre i limiti di stanziamento annuo possono, in ordine cronologico, beneficiare dell'assegnazione di eventuali contribuzioni residuali per effetto di rinunce o di mancato riconoscimento di istanze presentate in precedenza o di integrazione del budget.

La presente disposizione non si applica alle domande di cui ai punti b) e c) delle Disposizioni Generali - Modalità di presentazione - del presente Programma, che verranno evase e soddisfatte nei termini e modi previsti dalle citate Disposizioni Generali.

Articolo 80 - Documentazione

La documentazione da inviare a corredo della domanda di cui all'articolo 78 è la seguente:

1. descrizione dell'evento/situazione per il/la quale si richiede il contributo;
2. certificazione medica di cui ai punti 3 e 4 dell'articolo 77 (quindi non è necessaria la produzione della cartella clinica), con chiara indicazione della prognosi;
3. copia del modello Unico PF 2021 presentato per i redditi percepiti nel 2020, unitamente alla ricevuta di avvenuta trasmissione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate. In assenza di redditi percepiti nell'anno 2020 o in presenza di redditi per i quali, tuttavia, non sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione, deve essere fornita apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art.

46 D.P.R. 445/2000, corredata della copia del documento di identità, attestante l'assenza di redditi percepiti nell'anno 2020 o l'esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. In tale ultima ipotesi, nella medesima dichiarazione sostitutiva di certificazione, devono comunque essere indicati i redditi imponibili IRPEF percepiti nell'anno 2020. In assenza della copia del documento, la dichiarazione sostitutiva di certificazione non è valida;

4. dichiarazione attestante il regime fiscale applicabile (ove previsto).
5. dichiarazione attestante l'opzione di non presentare il modello Unico PF 2021 (solo per le domande di cui al punto c) delle Disposizioni Generali – Modalità di presentazione- del presente Programma

La Fondazione si riserva di sottoporre la documentazione medica prodotta alla valutazione di proprio medico di fiducia al fine del riconoscimento del contributo.

Le domande presentate carenti della necessaria documentazione possono essere regolarizzate, secondo le modalità indicate dalla Fondazione, entro il termine di 20 giorni dal ricevimento della richiesta di integrazione documenti.

La mancata regolarizzazione entro i termini stabiliti del presente Programma determina l'archiviazione della domanda.

Nelle ipotesi di domande incomplete, le stesse si considerano valide solo al ricevimento della documentazione integrativa richiesta e pertanto il contributo risulta validamente prenotato al momento della ricezione della documentazione richiesta.

Articolo 81 - Termine di presentazione delle domande

Le domande sono presentate entro il 31/12/2022.

Nell'ipotesi di eventi verificatisi nel mese di dicembre 2022, la domanda è presentata entro il 31 gennaio 2023.

Articolo 82 - Definizione del procedimento

La Fondazione comunica all'iscritto, anche attraverso apposita informazione disponibile nell'Area riservata, l'esito dell'istruttoria amministrativa entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.

Articolo 83 - Integrazione documentazione

La Fondazione si riserva il diritto di richiedere la presentazione della documentazione in originale e di qualunque altro documento ritenga necessario per valutare il riconoscimento del contributo nonché di effettuare i controlli previsti dalla legge su situazioni, stati e requisiti autocertificati.

CONTRIBUTO PER ASILI NIDO

Articolo 84 - Ammontare del contributo

Nel limite massimo di spesa annua pari a Euro 450.000,00¹ allo scopo di integrare il ventaglio di prestazioni a supporto delle famiglie degli agenti con figli, la Fondazione eroga, agli iscritti con figli in età da 0 a 3 anni che abbiano frequentato nel periodo 01/09/2021 – 31/07/2022 le scuole dell'infanzia, sia pubbliche sia private (parificate o legalmente riconosciute), un contributo pari al 30% della spesa sostenuta per l'iscrizione agli asili nido fino ad un massimo di Euro 1.500,00 per nucleo familiare, al lordo delle ritenute di legge ove applicabili.

Nel caso in cui entrambi i genitori siano iscritti alla Fondazione, è erogata una sola prestazione.

Il contributo è erogato, a seguito di prenotazione, alle domande presentate secondo le modalità di cui ai successivi articoli.

Articolo 85 - Requisiti

Per ottenere la prestazione, gli interessati, alla data della domanda, debbono possedere i seguenti requisiti:

1. essere un iscritto in attività ovvero essere titolare di almeno un rapporto di agenzia;
2. essere in possesso di una anzianità contributiva di almeno 4 trimestri coperti esclusivamente da contributi obbligatori non inferiori al minimale anche non consecutivi negli ultimi due anni;
3. essere titolare di un valore ISEE risultante da apposita attestazione rilasciata dall'INPS in corso di validità, non superiore a Euro 31.898,91.

Le domande presentate con reddito superiore al valore di cui sopra o prive, per opzione, della documentazione comprovante il requisito reddituale potranno beneficiare di eventuali contribuzioni residuali in caso di avanzo di budget per la prestazione richiesta nelle modalità indicate nelle Disposizioni Generali - "Modalità di presentazione -del presente Programma.

Articolo 86 - Domande

Le domande sono presentate esclusivamente *on-line*, previa registrazione ai servizi riservati agli iscritti disponibili sul sito della Fondazione *www.enasarco.it*.

Le domande presentate con modalità diverse non sono considerate valide.

¹ Importo modificato con delibera del Consiglio di Amministrazione rep. n. 54 del 27/06/2022

Articolo 87 - Prenotazione del contributo e modalità di erogazione

La presentazione della domanda, mediante l'utilizzo dell'apposito applicativo web disponibile nell'area riservata, costituisce titolo per la prenotazione del contributo.

La mancata prenotazione del contributo costituisce causa di esclusione anche nell'ipotesi di possesso dei requisiti previsti dall'art. 85 e della documentazione prevista dall'art. 88.

Le domande sono evase secondo l'ordine cronologico di arrivo e il contributo è erogato, previa verifica dei requisiti previsti dall'art. 85 e della documentazione richiesta dall'art. 88, nei limiti dello stanziamento annuale.

Le domande di contributo per asili nido di cui alla lettera a) delle Disposizioni Generali – Modalità di presentazione del presente Programma pervenute oltre i limiti di stanziamento annuo possono, in ordine cronologico, beneficiare dell'assegnazione di eventuali contribuzioni residuali per effetto di rinunce o di mancato riconoscimento di istanze presentate in precedenza o di integrazione del budget.

La presente disposizione non si applica alle domande di cui ai punti b) e c) delle Disposizioni Generali – Modalità di presentazione - del presente Programma, che verranno evase e soddisfatte nei termini e modi previsti dalle citate Disposizioni Generali.

Articolo 88 - Documentazione

La domanda di cui all'articolo 86 deve essere corredata dalla seguente documentazione intestata al richiedente:

1. copia del documento giustificativo della spesa sostenuta (fattura pagata, ricevuta di pagamento, bollettino di CCP pagati in caso di strutture pubbliche) intestata al richiedente, rilasciato su carta intestata dalla struttura che ha erogato il servizio; l'eventuale copia di disposizione di bonifico è considerata giustificativa della spesa solo nel caso di addebito su conto corrente intestato o cointestato al richiedente;
2. modello ISEE in corso di validità al momento della presentazione della domanda;
3. dichiarazione attestante il regime fiscale applicabile (ove previsto).
4. dichiarazione attestante l'opzione di non presentare il modello ISEE (solo per le domande di cui al punto c) delle Disposizioni Generali – Modalità di presentazione- del presente Programma

Le domande presentate carenti della necessaria documentazione possono essere regolarizzate, secondo le modalità indicate dalla Fondazione, entro il termine di 20 giorni dal ricevimento della richiesta di integrazione documenti.

La mancata regolarizzazione entro i termini stabiliti dal presente Programma determina l'archiviazione della domanda.

Nelle ipotesi di domande incomplete, le stesse si considerano valide solo al ricevimento della documentazione integrativa richiesta e pertanto il contributo risulta validamente prenotato al momento della ricezione della documentazione richiesta.

Articolo 89 - Termine di presentazione delle domande

Le domande dovranno essere presentate dal 01/09/2022 al 31/12/2022.

Articolo 90 - Definizione del procedimento

La Fondazione comunica all'iscritto, anche attraverso apposita informazione disponibile nell'Area riservata, l'esito finale dell'istruttoria amministrativa entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.

Nel caso di documenti incompleti o irregolari i termini per la conclusione dei procedimenti sono interrotti e decorrono per intero dalla data di ricezione da parte della Fondazione della documentazione o degli elementi mancanti.

Articolo 91 - Integrazione documentazione e controlli

La Fondazione si riserva il diritto di richiedere la presentazione della documentazione in originale e di qualunque altro documento ritenga necessario per valutare il riconoscimento del contributo nonché di effettuare i controlli previsti dalla legge su situazioni, stati e requisiti autocertificati.

BONUS SCOLASTICO

Articolo 92 - Ammontare del contributo

Nel limite massimo di spesa annua di Euro 1.300.000, la Fondazione eroga a titolo di sussidio scolastico agli iscritti con figli fiscalmente a carico e frequentanti scuole secondarie di primo e secondo grado e Università per l'anno accademico 2022/2023, un contributo di importo progressivo fino ad un massimo di Euro 500,00 per nucleo familiare così determinato:

- 300,00 euro per un solo figlio iscritto e frequentante;
- 400,00 euro per due figli iscritti e frequentanti;
- 500,00 euro per tre o più figli iscritti e frequentanti.

Nel caso in cui entrambi i genitori siano iscritti alla Fondazione è erogato un solo contributo per nucleo familiare.

Il contributo è erogato, a seguito di prenotazione, alle domande presentate nelle modalità di cui ai successivi articoli.

L'importo è erogato al lordo delle ritenute di legge ove applicabili.

Articolo 93 - Requisiti

Per ottenere la prestazione, gli interessati, alla data della domanda, debbono possedere i seguenti requisiti:

1. essere un iscritto in attività ovvero essere titolare di almeno un rapporto di agenzia;
2. essere in possesso di una anzianità contributiva di almeno 4 trimestri coperti esclusivamente da contributi obbligatori non inferiori al minimale anche non consecutivi negli ultimi due anni;
3. essere titolare di un reddito annuo lordo per l'anno 2020 non superiore a Euro 40.000,00 rilevabile dal modello Unico PF 2021.

Le domande presentate con reddito superiore al valore di cui sopra o prive, per opzione della documentazione comprovante il requisito reddituale potranno beneficiare di eventuali contribuzioni residuali in caso di avanzo di budget per la prestazione richiesta nelle modalità indicate nelle Disposizioni Generali - "Modalità di presentazione -del presente Programma.

Articolo 94 - Domande

La domanda - unica per tutti i figli frequentanti per i quali si chiede il contributo - è presentata esclusivamente *on-line*, previa registrazione ai servizi riservati agli iscritti disponibili sul sito della Fondazione www.enasarco.it.

Le domande presentate con modalità diverse non sono considerate valide.

Le domande presentate successivamente all'inserimento di una precedente domanda, se riferita ad altri figli per i quali si richiede il contributo, non sono considerate valide

Articolo 95 - Prenotazione del contributo e modalità di erogazione

La presentazione della domanda, mediante l'utilizzo dell'apposito applicativo web disponibile nell'area riservata, costituisce titolo per la prenotazione del contributo.

La mancata prenotazione del contributo costituisce causa di esclusione anche nell'ipotesi di possesso dei requisiti previsti dall'art. 93 e della documentazione prevista dall'art. 96.

Le domande sono evase secondo l'ordine cronologico di arrivo e il contributo è erogato, previa verifica dei requisiti previsti dall'art. 93 e della documentazione richiesta dall'art. 96, nei limiti dello stanziamento annuale.

Le domande di contributo per bonus scolastico di cui alla lettera a) delle Disposizioni Generali – Modalità di presentazione del presente Programma pervenute oltre i limiti di stanziamento annuo possono, in ordine cronologico, beneficiare dell'assegnazione di eventuali contribuzioni residuali per effetto di rinunce o di mancato riconoscimento di istanze presentate in precedenza o di integrazione del budget.

La presente disposizione non si applica alle domande di cui ai punti b) e c) delle Disposizioni Generali – Modalità di presentazione - del presente Programma, che verranno evase e soddisfatte nei termini e modi previsti dalle citate Disposizioni Generali.

Articolo 96 - Documentazione

La documentazione da inviare a corredo della domanda di cui all'articolo 94 è la seguente:

1. dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio ai sensi del D.P.R. 445/2000 – corredata di copia del documento di identità - attestante l'iscrizione, la frequenza dello studente/degli studenti e la sussistenza a carico dell'iscritto. In assenza di copia del documento di identità la dichiarazione sostitutiva di certificazione non è valida
2. copia del modello Unico PF 2021 unitamente alla attestazione di avvenuta trasmissione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate. In assenza di redditi percepiti nell'anno 2020 o in presenza di redditi per i quali, tuttavia, non sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione, deve essere fornita apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 D.P.R. 445/2000, corredata della copia del documento di identità, attestante l'assenza di redditi percepiti nell'anno 2020 o l'esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. In tale ultima ipotesi, nella medesima dichiarazione sostitutiva di certificazione, devono comunque essere indicati i redditi imponibili IRPEF percepiti nell'anno 2020. In assenza della copia del documento, la dichiarazione sostitutiva di certificazione non è valida;
3. dichiarazione attestante il regime fiscale applicabile (ove previsto).
4. dichiarazione attestante l'opzione di non presentare il modello Unico PF 2021 (solo per le domande di cui al punto c) delle Disposizioni Generali – Modalità di presentazione- del presente Programma

Le domande presentate carenti della necessaria documentazione possono essere regolarizzate, secondo le modalità indicate dalla Fondazione, entro il termine di 20 giorni dal ricevimento della richiesta di integrazione documenti.

La mancata regolarizzazione entro i termini stabiliti del presente Programma determina l'archiviazione della domanda.

Nelle ipotesi di domande incomplete, le stesse si considerano valide solo al ricevimento della documentazione integrativa richiesta e pertanto il contributo risulta validamente prenotato al momento della ricezione della documentazione richiesta.

Articolo 97 - Termine di presentazione delle domande

Le domande devono essere presentate dal 01/09/2022 al 31/12/2022.

Articolo 98 - Definizione del procedimento

La Fondazione comunica all'iscritto, anche attraverso apposita informazione disponibile nell'Area riservata, l'esito finale dell'istruttoria amministrativa entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.

Nel caso di documenti incompleti o irregolari i termini per la conclusione dei procedimenti sono interrotti e decorrono per intero dalla data di ricezione da parte della Fondazione della documentazione o degli elementi mancanti.

Articolo 99 - Integrazione documentazione e controlli

La Fondazione si riserva il diritto di richiedere la presentazione della documentazione in originale e di qualunque altro documento ritenga necessario per valutare il riconoscimento del contributo nonché di effettuare i controlli previsti dalla legge su situazioni, stati e requisiti autocertificati.

PREMI STUDIO PER CONSEGUIMENTO DI OBIETTIVO SCOLASTICO/ACCADEMICO

Articolo 100 - Oggetto

Nel limite massimo di spesa annua di Euro 224.000,00¹ la Fondazione ENASARCO assegna Premi/Studio agli studenti (iscritti e figli di iscritti) che nell'anno 2021 hanno conseguito un diploma o una laurea, presso Istituti ed Università riconosciuti dallo Stato italiano, a carattere definitivo al termine del proprio corso di studi di Scuole Secondarie di 1° e 2° grado, Corsi universitari di Laurea di primo livello, Corsi universitari di Laurea Specialistica, corsi di specializzazione/master.

I premi studio per l'anno 2022 sono ripartiti come segue:

- 1. n. 455** da Euro **100,00** ciascuno, per studenti, iscritti o figli di iscritti, che hanno conseguito il Diploma della Scuola Secondaria di 1° grado "Licenza Media" al termine dell'anno scolastico 2020/2021;
- 2. n. 400** da Euro **500,00** ciascuno, per studenti, iscritti o figli di iscritti, che hanno conseguito il Diploma di superamento dell'esame di stato conclusivo del corso di studio della Scuola Secondaria di 2° grado "maturità" al termine dell'anno scolastico 2020/2021;
- 3. n. 205** da Euro **700,00** ciascuno, per studenti, iscritti o figli di iscritti, che hanno conseguito una "Laurea di primo livello" nel corso dell'anno 2021;
- 4. n. 180** da Euro **1.000,00** ciascuno, per studenti, iscritti o figli di iscritti, che hanno conseguito una "Laurea specialistica" nel corso dell'anno 2021;
- 5. n.1** da Euro **5.000,00** per corsi di specializzazione/master post-laurea specialistica, anche mediante convenzioni con istituzioni universitarie, in materie attinenti agli scopi istituzionali della Fondazione, conseguiti nell'anno 2021.

Articolo 101 - Requisiti

I premi studio sono riservati ai seguenti soggetti:

- ✓ Iscritti in attività alla data del conseguimento dell'obiettivo scolastico in possesso di una anzianità contributiva di almeno 4 trimestri coperti esclusivamente da contributi obbligatori non inferiori al minimale anche non consecutivi negli ultimi due anni, e che abbiano un modello ISEE del valore non superiore a Euro 31.898,91.;
- ✓ Figli a carico di iscritti in attività alla data del conseguimento dell'obiettivo scolastico in possesso di una anzianità contributiva di almeno 4 trimestri coperti esclusivamente da contributi obbligatori non inferiori al minimale anche non consecutivi negli ultimi due anni, e che abbiano un modello ISEE del valore non superiore a Euro 31.898,91;
- ✓ Figli degli agenti pensionati;
- ✓ Gli orfani degli agenti attivi al momento del decesso.

¹ Importo modificato con delibera del Consiglio di Amministrazione rep. n. 83 del 12/10/2022 con conseguente riduzione proporzionale dei premi indicati all'art. 100, comma 2.

I partecipanti devono aver conseguito:

- ✓ Diploma conclusivo di un ciclo di studio conseguito nell'anno 2021;
- ✓ Votazione finale così determinata:
 - non inferiore a 7/10 per il raggiungimento del diploma di Licenza Media;
 - non inferiore a 70/100 per il raggiungimento del diploma di Maturità;
 - non inferiore a 100/110 per il raggiungimento del diploma di Laurea di 1° livello;
 - non inferiore a 100/110 per il raggiungimento del diploma di Laurea Specialistica.

Articolo 102 - Domande

La presentazione delle domande deve avvenire esclusivamente *on-line*, previa registrazione ai servizi riservati agli iscritti disponibili sul sito della Fondazione *www.enasarco.it*.

Solo gli orfani degli iscritti attivi al momento del decesso i figli dei pensionati, possono essere inoltrate le domande:

- tramite PEC unicamente all'indirizzo *prestazioniassistenziali@pec.enasarco.it* oppure;
- tramite Raccomandata con ricevuta AR a Fondazione Enasarco – Ufficio Prestazioni Integrative e FIRR - Via Antoniotto Usodimare 31 – 00154 Roma.

Le domande presentate con modalità diverse non sono considerate valide.

Articolo 103 - Documentazione

La documentazione da inviare a corredo della domanda di cui all'articolo 102 è la seguente:

1. copia del certificato del titolo di studio conseguito nel 2021;
2. modello ISEE in corso di validità al momento della richiesta;
3. dichiarazione attestante il regime fiscale applicabile (ove previsto);
4. dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio ai sensi del D.P.R. 445/2000 – corredata di copia del documento di identità - attestante la sussistenza a carico dell'iscritto (nell'ipotesi di domanda per premi studi inoltrata per il figlio dell'iscritto). In assenza di copia del documento di identità la dichiarazione sostitutiva di certificazione non è valida.

Le domande presentate carenti della necessaria documentazione possono essere regolarizzate, secondo le modalità indicate dalla Fondazione, entro il termine di 20 giorni dal ricevimento della richiesta di integrazione documenti.

La mancata regolarizzazione entro i termini stabiliti del presente Programma determina l'archiviazione della domanda.

Articolo 104 - Termine di presentazione delle domande

Le domande devono essere presentate entro il 30 giugno 2022.

Articolo 105 - Titoli di preferenza

Le borse di studio sono assegnate secondo una graduatoria di merito redatta per ciascun livello scolastico; a parità di votazione, costituiscono, nell'ordine, titoli di preferenza:

- ✓ l'appartenenza a famiglia numerosa, verranno presi in considerazione il numero dei figli a carico all'atto della domanda;
- ✓ l'anzianità di iscrizione all'Enasarco dell'agente.

Articolo 106 - Assegnazione

L'assegnazione dei contributi avviene sulla base della graduatoria redatta dal Servizio Prestazioni/PIF.

In presenza di risparmi ottenuti a seguito del minor numero di concorrenti risultati vincitori nelle singole graduatorie il Consiglio di Amministrazione o altro Organo dal medesimo delegato può deliberare il pagamento dei premi dei concorrenti, aventi i requisiti, risultati non vincenti nelle altre graduatorie per eccesso di domande rispetto alle borse studio stanziare, nel limite massimo di spesa complessiva annua di Euro 574.000,00.

Articolo 107 - Definizione del procedimento

Entro il 30/09/2022 la Fondazione redige la graduatoria sulla base dei requisiti e titoli di preferenza di cui agli artt. 101 e 105.

Entro lo stesso termine, accedendo all'area riservata è possibile visualizzare la collocazione della domanda nella predetta graduatoria.

La Fondazione comunica all'iscritto, anche attraverso apposita informazione disponibile nell'Area riservata, l'esito dell'istruttoria amministrativa 30 giorni dalla data della graduatoria prevista dal presente articolo.

Articolo 108 - Integrazione documentazione e controlli

La Fondazione si riserva il diritto di richiedere la presentazione della documentazione in originale e di qualunque altro documento ritenga necessario per valutare il riconoscimento del contributo nonché di effettuare i controlli previsti dalla legge su situazioni, stati e requisiti autocertificati.

PREMI PER TESI DI LAUREA IN MATERIA DI CONTRATTO DI AGENZIA E PREVIDENZA INTEGRATIVA

Articolo 109 - Oggetto

Al fine di incentivare studi e ricerche originali su materie di carattere giuridico, economico, statistico e simili che interessino la professione di agente o consulente finanziario o inerenti alla previdenza complementare, la Fondazione ENASARCO assegna n. 10 premi per tesi di laurea, dell'importo di euro 2.600,00 ciascuno.

I premi possono essere intitolati a persone che hanno avuto meriti illustri per lo sviluppo della Fondazione nell'attività di agente.

Le tesi devono avere per oggetto uno dei seguenti argomenti anche in contemporanea:

- ✓ Contratto e/o attività di agenzia anche nel quadro di studi giuridici, economici, statistici e simili, sulla intermediazione commerciale o finanziaria;
- ✓ Previdenza Enasarco.

Le tesi devono essere state discusse da concorrenti laureatisi in Università statali o riconosciute dallo Stato italiano nel corso dell'anno 2021.

Articolo 110 - Requisiti

I premi sono riservati ai seguenti soggetti:

- ✓ Iscritti in attività alla data del conseguimento dell'obiettivo scolastico in possesso di una anzianità contributiva di almeno 4 trimestri coperti esclusivamente da contributi obbligatori non inferiori al minimale anche non consecutivi negli ultimi due anni, e che abbiano un modello ISEE del valore non superiore a Euro 31.898,91;
- ✓ Figli a carico di iscritti in attività alla data del conseguimento dell'obiettivo scolastico in possesso di una anzianità contributiva di almeno 4 trimestri coperti esclusivamente da contributi obbligatori non inferiori al minimale anche non consecutivi negli ultimi due anni, e che abbiano un modello ISEE del valore non superiore a Euro 31.898,91;
- ✓ Figli degli agenti pensionati;
- ✓ Gli orfani degli agenti attivi al momento del decesso.

Articolo 111 - Domande

La presentazione delle domande deve avvenire esclusivamente *on-line*, previa registrazione ai servizi riservati agli iscritti disponibili sul sito della Fondazione www.enasarco.it.

Le domande presentate con modalità diverse non sono considerate valide.

Articolo 112 - Documentazione

La documentazione da inviare a corredo della domanda di cui all'articolo 111 è la seguente:

- ✓ copia della tesi discussa, corredata di un estratto riassuntivo della parte ritenuta più significativa dal candidato, non superiore a quattro pagine dattiloscritte, che sarà oggetto di pubblicazione all'atto della premiazione;
- ✓ modello ISEE in corso di validità al momento della richiesta;
- ✓ copia del certificato di Laurea conseguita nell'anno 2021.
- ✓ dichiarazione attestante il regime fiscale applicabile (ove previsto)
- ✓ dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio ai sensi del D.P.R. 445/2000 – corredata di copia del documento di identità - attestante la sussistenza a carico dell'iscritto (nell'ipotesi di domanda per premi studi inoltrata per il figlio dell'iscritto). In assenza di copia del documento di identità la dichiarazione sostitutiva di certificazione non è valida.

Le domande presentate carenti della necessaria documentazione possono essere regolarizzate, secondo le modalità indicate dalla Fondazione, entro il termine di 20 giorni dal ricevimento della richiesta di integrazione documenti.

La mancata regolarizzazione entro i termini stabiliti del presente Programma determina l'archiviazione della domanda.

Articolo 113 - Termine di presentazione delle domande

Le domande devono essere presentate entro il 30 giugno 2022.

Articolo 114 - Commissione

La valutazione delle tesi di Laurea è demandata alla Commissione aggiudicatrice, composta dal Presidente e dal Direttore Generale, o loro delegati, da un funzionario della Fondazione con qualifica di quadro indicato dal Direttore Generale e da un funzionario del Servizio Prestazioni con funzioni di segretario.

Articolo 115 - Valutazione

La Commissione, sulla base dell'istruttoria predisposta dal Servizio Prestazioni/PIF, redige una graduatoria tra i candidati, mediante assegnazione di un punteggio in centesimi.

Il punteggio terrà conto di quanto segue:

- ✓ Voto di laurea conseguito;
- ✓ Contenuti della tesi.

A parità di votazione costituisce titolo di preferenza nell'assegnazione dei premi l'anzianità di iscrizione all'Enasarco dell'agente.

Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Articolo 116 - Graduatoria

I premi sono assegnati secondo la graduatoria stilata dalla Commissione di cui al precedente articolo 114.

Articolo 117 - Divulgazione

La Fondazione si riserva la facoltà di pubblicare e di divulgare totalmente o parzialmente le tesi di laurea vincitrici, senza corrispettivo.

Articolo 118 - Definizione del procedimento

Entro il 30/09/2022 la Commissione di cui all'art. 114 comunica le domande risultanti aggiudicatarie del premio.

La Fondazione comunica all'iscritto, anche attraverso apposita informazione disponibile nell'Area riservata, l'esito dell'istruttoria amministrativa entro 30 giorni dalla data di cui al punto precedente.

Articolo 119 - Integrazione documentazione e controlli

La Fondazione si riserva il diritto di richiedere la presentazione della documentazione in originale e di qualunque altro documento ritenga necessario per valutare il riconoscimento del contributo nonché di effettuare i controlli previsti dalla legge su situazioni, stati e requisiti autocertificati.

PROGETTO SALUTE DONNA

Articolo 120 - Ammontare del contributo

Nel limite massimo di spesa annua di Euro 100.000 al fine di promuovere la prevenzione delle patologie femminili gravi e ricorrenti, la Fondazione eroga un contributo per le spese sostenute nel 2022 dalle iscritte per esami volti a prevenire i tumori tipicamente femminili, fino ad un massimo di Euro 600,00 annue.

Il contributo è erogato, a seguito di prenotazione, alle domande presentate nelle modalità di cui agli articoli successivi.

L'importo è erogato al lordo delle ritenute di legge ove applicabili.

Il contributo è pari al 80% della spesa sostenuta, nel limite massimo di Euro 600,00, per i seguenti screening:

1. Pap test
2. Ecografia Transvaginale
3. Ecografia mammaria
4. Mammografia
5. Test HPV (o DNA HPV Test)
6. Colposcopia

Articolo 121 - Requisiti

Per ottenere la prestazione, gli interessati, alla data della domanda, debbono possedere i seguenti requisiti:

- ✓ essere un'iscritta in attività, ovvero essere titolare di almeno un rapporto di agenzia;
- ✓ essere in possesso di una anzianità contributiva di almeno 4 trimestri coperti esclusivamente da contributi obbligatori non inferiori al minimale anche non consecutivi negli ultimi due anni;
- ✓ essere titolare di un reddito lordo per l'anno 2020 non superiore ad euro 40.000,00 rilevabile dal modello Unico PF 2021.

Le domande presentate con reddito superiore al valore di cui sopra o prive, per opzione, della documentazione comprovante il requisito reddituale potranno beneficiare di eventuali contribuzioni residuali in caso di avanzo di budget per la prestazione richiesta nelle modalità indicate nelle Disposizioni Generali - "Modalità di presentazione -del presente Programma.

Articolo 122 - Domande

Le domande sono presentate esclusivamente *on-line*, previa registrazione ai servizi riservati agli iscritti disponibili sul sito della Fondazione *www.enasarco.it*.

Le domande presentate con modalità diverse non sono considerate valide.

Articolo 123 - Prenotazione del contributo e modalità di erogazione

La presentazione della domanda, mediante l'utilizzo dell'apposito applicativo web disponibile nell'area riservata, costituisce titolo per la prenotazione del contributo.

La mancata prenotazione del contributo costituisce causa di esclusione anche nell'ipotesi di possesso dei requisiti previsti dall'art. 122 e della documentazione prevista dall'art. 125.

Le domande sono evase secondo l'ordine cronologico di arrivo e il contributo è erogato, previa verifica dei requisiti previsti dall'art. 122 e della documentazione richiesta dall'art. 125, nei limiti dello stanziamento annuale.

Le domande di contributo per progetto salute donna di cui alla lettera a) delle Disposizioni Generali – Modalità di presentazione del presente Programma pervenute oltre i limiti di stanziamento annuo possono, in ordine cronologico, beneficiare dell'assegnazione di eventuali contribuzioni residuali per effetto di rinunce o di mancato riconoscimento di istanze presentate in precedenza o di integrazione del budget.

La presente disposizione non si applica alle domande di cui ai punti b) e c) delle Disposizioni Generali – Modalità di presentazione - del presente Programma, che verranno evase e soddisfatte nei termini e modi previsti dalle citate Disposizioni Generali.

Articolo 124 - Documentazione

La documentazione da inviare a corredo della domanda di cui all'articolo 123 è la seguente:

1. copia della fattura intestata al richiedente attestante una o più analisi di cui al precedente articolo 121;
2. copia del modello Unico PF 2021 presentato dall'iscritta per i redditi percepiti nel 2020, unitamente alla ricevuta di avvenuta trasmissione rilasciata dall'Agenzia dell'Entrate. In assenza di redditi percepiti nell'anno 2020 o in presenza di redditi per i quali, tuttavia, non sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione, deve essere fornita apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 D.P.R. 445/2000, corredata della copia del documento di identità, attestante l'assenza di redditi percepiti nell'anno 2020 o l'esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. In tale ultima ipotesi, nella medesima dichiarazione sostitutiva di certificazione, devono comunque essere indicati i redditi imponibili IRPEF percepiti nell'anno 2020. In assenza della copia del documento, la dichiarazione sostitutiva di certificazione non è valida;
3. dichiarazione attestante il regime fiscale applicabile (ove previsto).
4. dichiarazione attestante l'opzione di non presentare il modello Unico PF 2021 (solo per le domande di cui al punto c) delle Disposizioni Generali – Modalità di presentazione- del presente Programma

Le domande presentate carenti della necessaria documentazione possono essere regolarizzate, secondo le modalità indicate dalla Fondazione, entro il termine di 20 giorni dal ricevimento della richiesta di integrazione documenti.

La mancata regolarizzazione entro i termini stabiliti del presente Programma determina l'archiviazione della domanda.

Nelle ipotesi di domande incomplete, le stesse si considerano valide solo al ricevimento della documentazione richiesta e pertanto il contributo risulta prenotato al momento della ricezione della documentazione integrativa richiesta.

Articolo 125 - Termine di presentazione delle domande

Le domande sono presentate entro il 31/12/2022.

Articolo 126 - Definizione del procedimento

La Fondazione comunica all'iscritto, anche attraverso apposita informazione disponibile nell'Area riservata, l'esito dell'istruttoria amministrativa entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.

Articolo 127 - Integrazione documentazione e controlli

La Fondazione si riserva il diritto di richiedere la presentazione della documentazione in originale e di qualunque altro documento ritenuto necessario per valutare il riconoscimento del contributo nonché di effettuare i controlli previsti dalla legge su situazioni, stati e requisiti autocertificati.

CONTRIBUTO SPESE FORMAZIONE ISCRITTI – DITTE INDIVIDUALI

Articolo 128 - Ammontare del contributo

Nel limite massimo di spesa annua pari a Euro **300.000,00** allo scopo di favorire l'ingresso nell'attività di agente di commercio o consulente finanziario anche attraverso l'aggiornamento professionale la Fondazione Enasarco dispone l'erogazione di contributi destinati alla formazione e all'aggiornamento professionale inerente l'attività di agenzia per gli iscritti persone fisiche o soci illimitatamente responsabili di società di persone in misura correlata al costo del corso di formazione nel limite del 50% delle spese sostenute e comunque non oltre Euro **1.000,00** annue per iscritto, al lordo delle ritenute di legge ove applicabili.

Le domande presentate eccedenti il budget annuale, sono valutate solo ed esclusivamente in caso di capienza.

Articolo 129 - Requisiti

Il contributo è riservato agli iscritti persone fisiche o soci illimitatamente responsabili di società di persone.

Per ottenere la prestazione, gli interessati, alla data della domanda, debbono possedere i seguenti requisiti:

1. essere un iscritto in attività ovvero essere titolare di almeno un rapporto di agenzia;
2. essere in possesso di una anzianità contributiva di almeno 4 trimestri coperti esclusivamente da contributi obbligatori non inferiori al minimale anche non consecutivi negli ultimi due anni.
3. essere titolare di un valore ISEE risultante da apposita attestazione rilasciata dall'INPS in corso di validità, non superiore a 31.898,91;

Articolo 130 - Fruizione del contributo

Il contributo è erogato per la partecipazione:

1. ad uno o più corsi avente ad oggetto uno o più argomenti di cui all'articolo 132,
2. per l'iscrizione all'Università secondo quanto disciplinato dal successivo articolo 135
3. per l'iscrizione a scuole di secondo grado come disciplinato all'articolo 136.

Articolo 131 - Attestato di fine Corso

Il contributo è riconosciuto previa presentazione di un attestato di frequenza.

Il contributo è riconosciuto a condizione che l'iscritto abbia frequentato almeno il 75% del monte ore.

Articolo 132 - Contenuto e caratteristiche dei corsi di formazione o aggiornamento Professionale

I corsi oggetto del contributo devono trattare principalmente gli argomenti di seguito indicati.

- Comunicazione ed empowerment personale;
- Marketing e tecniche di vendita;
- Organizzazione aziendale anche propedeutici alla certificazione di qualità dell'agenzia;
- Aggiornamenti tecnico/professionali (disciplina contrattuale, legislativa, tributaria, previdenziale, economica, finanziaria e assicurativa ecc.);
- Programmazione Neuro Linguistica (PNL);
- Applicazioni informatiche e web-marketing;
- Formazione linguistica

I corsi oggetto del contributo devono avere una durata minima di ore 8.

Sono esclusi i corsi a distanza aventi una quota di e-learning superiore al 20% del monte orario

La Fondazione si riserva di richiedere la presentazione di ulteriore documentazione attestante le caratteristiche del corso e la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento del contributo.

Articolo 133 - Importo del contributo

La Fondazione riconosce un contributo pari al 50% della spesa sostenuta nel limite massimo di € 1.000,00 annuo per partecipante.

Articolo 134 - Soggetti eroganti la formazione

La formazione può essere erogata, previo accreditamento presso l'ENASARCO secondo le modalità e termini stabiliti dall'Ente stesso, da enti formativi, università, scuole, centri di formazione, società, aventi almeno uno dei seguenti requisiti:

- a. Accreditamento per lo sviluppo di attività formativa continua presso le Regioni e/o Province autonome;
- b. Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001:2008 o UNI EN ISO 9001:2015 settore EA 37 Istruzione e Formazione ;
- c. Certificazione per la formazione in ambito economico-finanziario riconosciuta dall'Unione Europea per specifici corsi del soggetto erogante
- d. Essere un Ateneo o facoltà o dipartimento o spin off universitario o ente riconosciuto da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR).

La richiesta di accreditamento avviene nei modi e termini stabiliti dalla Fondazione.

La Fondazione accredita, anche previa presentazione di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del DPR n. 445/2000, i soggetti eroganti la formazione di cui alle lettere a), b) e c) di cui sopra nel rispetto delle seguenti condizioni minime:

1. assenza di stato di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo o assenza di procedimenti per la relativa dichiarazione;

2. attestazione di rispetto degli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse e contributi previdenziali previsti dalla legislazione nazionale;
3. rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione nazionale;
4. rispetto delle norme che disciplinano l'eventuale diritto al lavoro dei disabili (Legge n. 68 del 12 Marzo 1999, articolo 17).
5. Docenti incaricati in possesso almeno dei seguenti requisiti:
 - i. laurea o titolo equipollente, con esperienza di docenza in ambito formativo in enti e strutture accreditate e riconosciute dall'Accredia di almeno 5 anni nella materia di pertinenza o affini;
 - ii. incarico di docente di università, incardinato o a contratto, o di una scuola pubblica, privata o di una associazione inerente la formazione o di un ente certificatore indipendente e riconosciuto dall'Accredia.

Per gli atenei, facoltà o dipartimenti o spin off universitari le condizioni di cui sopra si intendono soddisfatte mediante produzione della dichiarazione di riconoscimento da parte del ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca (MIUR).

Articolo 135 - Rimborso tasse universitarie

Il contributo annuo di cui all'articolo 128, può essere erogato anche come rimborso per le tasse di corsi universitari, corsi di perfezionamento universitario e corsi di specializzazione universitaria, qualora si tratti di un corso di laurea con piano di studi prevalentemente d'interesse per la professione di agente o consulente finanziario, riconducibile alle materie di cui all'art. 132.

Il rimborso delle tasse dei corsi universitari è erogato, previa attestazione del pagamento delle stesse e del superamento degli esami relativi all'anno accademico 2022/2023, entro le sessioni di esame relative allo stesso anno cui si riferisce la domanda.

Il rimborso delle tasse per i corsi di perfezionamento universitario o specializzazione verrà erogato, previa attestazione del pagamento delle stesse nonché della presentazione dell'attestato di frequenza o del superamento del corso.

Il contributo può essere erogato anche in caso di iscrizione alle Università telematiche riconosciute dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR).

Articolo 136 - Rimborso tasse scolastiche

Il contributo annuo di cui all'articolo 128 può essere erogato anche come rimborso per le tasse scolastiche per l'iscrizione a scuole di secondo grado, previa attestazione del pagamento delle stesse e del superamento dell'anno scolastico 2022/2023, qualora si tratti di un corso di studi prevalentemente d'interesse per la professione di agente o consulente finanziario.

Articolo 137 - Domande

Le domande per l'erogazione del contributo spese formazione iscritti ditte individuali sono presentate esclusivamente on-line, previa registrazione ai servizi riservato agli iscritti disponibili sul sito della Fondazione www.enasarco.it.

Articolo 138 - Prenotazione del contributo e modalità di erogazione

La presentazione della domanda, mediante l'utilizzo dell'apposito applicativo web disponibile nell'area riservata, costituisce titolo per la prenotazione del contributo.

La prenotazione del contributo e l'accreditamento dell'ente erogatore deve essere effettuata prima dell'inizio del corso o dell'iscrizione all'Università o alle scuole di secondo grado.

La mancata prenotazione del contributo costituisce causa di esclusione anche nell'ipotesi in cui il corso (universitario, scolastico, di perfezionamento universitario o di specializzazione) frequentato per il quale si richiede il contributo stesso sia conforme alle caratteristiche del bando.

La prenotazione costituisce titolo per l'assegnazione del contributo secondo l'ordine cronologico di arrivo, purché l'inizio del corso, anno accademico o anno scolastico oggetto della domanda sia previsto entro sessanta giorni dalla data di prenotazione e il contributo è erogato, previa verifica dei requisiti previsti dall'art. 129 e ss. e della documentazione richiesta dall'art. 139, nei limiti dello stanziamento annuale

In ogni caso il contributo sarà riconosciuto esclusivamente agli iscritti che risultano essere in regola con ciascuno dei requisiti, condizioni o termini previsti dal presente disciplinare e sarà erogato successivamente alla conclusione del corso, anno accademico o anno scolastico, anche nell'ipotesi in cui questo termini oltre il 31 dicembre 2022.

I richiedenti, dopo la prenotazione del contributo, devono presentare i documenti necessari per il riconoscimento del contributo indicato nell'art. 128 del presente Programma entro il termine che sarà indicato dalla Fondazione nel modulo di domanda, a pena di decadenza, e comunque non inferiore a trenta giorni dal termine del corso o dell'anno accademico.

Le domande di contributo per la formazione iscritti ditte individuali di cui alla lettera a) delle Disposizioni Generali – Modalità di presentazione - del presente Programma pervenute oltre i limiti di stanziamento annuo possono, in ordine cronologico, beneficiare dell'assegnazione di eventuali contribuzioni residuali per effetto di rinunce o di mancato riconoscimento di istanze presentate in precedenza o di integrazioni del budget.

La presente disposizione non si applica alle domande di cui ai punti b) e c) delle Disposizioni Generali – Modalità di presentazione- del presente Programma, che verranno evase e soddisfatte nei termini e modi previsti dalle citate Disposizioni Generali.

Articolo 139 - Documentazione

La documentazione da presentare a corredo della domanda per la partecipazione a corsi professionali, a corsi di perfezionamento universitario o di specializzazione è la seguente:

- ✓ Copia dell'attestato di frequenza del corso;

- ✓ Dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 D.P.R. 445/2000- corredata della copia del documento di identità-, attestante il numero di ore del corso e il numero di ore di frequenza in presenza;
- ✓ Copia della fattura, intestata al richiedente, su carta intestata dell'ente/società erogante il corso o altra documentazione attestante il pagamento del corso professionale, di perfezionamento universitario o di specializzazione intestata al richiedente.
- ✓ modello ISEE in corso di validità al momento della presentazione della domanda;

La documentazione da presentare a corredo della domanda per l'iscrizione all'Università o a scuole di secondo grado è la seguente:

- ✓ Attestazione del superamento degli esami relativi all'anno accademico 2022/2023, entro le sessioni di esame relative allo stesso anno cui si riferisce la domanda o attestazione del superamento dell'anno scolastico;
- ✓ Copia del pagamento delle tasse universitarie o delle tasse scolastiche relative all'anno accademico/scolastico 2022/2023;
- ✓ modello ISEE in corso di validità al momento della presentazione della domanda;

La documentazione di cui sopra, è presentata entro 30 giorni dal termine del corso professionale, di perfezionamento o di specializzazione o dal superamento degli esami Universitari o del corso di scuola secondaria

La Fondazione si riserva di richiedere ulteriore documentazione che ritenga necessario per valutare il riconoscimento del contributo nonché di effettuare i controlli previsti dalla legge su situazioni, stati e requisiti autocertificati a verifica.

Articolo 140 - Termine di presentazione delle domande

Le domande sono presentate entro il 31/12/2022

Articolo 141 - Definizione del procedimento

Tenuto conto delle prenotazioni rilevate giornalmente, entro 30 giorni dalla data di presentazione dei documenti di cui al precedente art. 139 gli Uffici provvederanno a comunicare l'esito dell'istruttoria.

Articolo 142 - Integrazione documentazione

La Fondazione si riserva il diritto di richiedere la presentazione della documentazione in originale e di qualunque altro documento ritenga necessario per valutare il riconoscimento del contributo nonché di effettuare i controlli previsti dalla legge su situazioni, stati e requisiti autocertificati.

CONTRIBUTO SPESE FORMAZIONE ISCRITTI CHE OPERANO SOTTO FORMA DI SOCIETA' DI CAPITALE

Articolo 143 - Ammontare del contributo

Nel limite massimo di spesa annua pari a Euro **100.000,00** allo scopo di favorire l'aggiornamento professionale, la Fondazione Enasarco dispone l'erogazione di contributi destinati alla formazione per l'attività di agenzia riservato alle "persone giuridiche" titolari di mandato di agenzia operanti sotto forma di Società di Capitali (S.r.l. - S.p.a.), in misura correlata al costo del corso di formazione nel limite del 50% delle spese sostenute e comunque non oltre Euro **1.000,00** per iscritto, al lordo delle eventuali ritenute di legge, ove applicabili.

Le domande presentate eccedenti il budget annuale, sono valutate solo ed esclusivamente in caso di capienza.

Articolo 144 - Requisiti

Il contributo è riservato alle "persone giuridiche" titolari di mandato di agenzia operanti sotto forma di Società di Capitali (S.r.l. - S.p.a.), in possesso, alla data di presentazione della richiesta del contributo:

- ✓ versamento a fondo assistenza per almeno un anno nell'ultimo triennio e a condizione che i contributi versati a fondo assistenza siano non inferiori all'importo del contributo richiesto per la partecipazione al corso di formazione e aggiornamento professionale;
- ✓ almeno un mandato in essere.
- ✓ un reddito ai fini IRES non superiore a euro 40.000,00 rilevabile dal modello Unico SC 2021 (Quadro RN, rigo RN1 casella 3)

La formazione può essere usufruita esclusivamente dal rappresentante legale della società di capitale o di dipendenti della stessa indicati dal medesimo, fino ad un massimo di tre partecipanti per anno solare.

Articolo 145 - Fruizione del contributo

Il contributo agli agenti è erogato per la partecipazione ad uno o più corsi avente ad oggetto uno o più argomenti di cui all'articolo 147.

Articolo 146 - Attestato di fine Corso

Il contributo è riconosciuto previa presentazione di un attestato di frequenza.

Il contributo è riconosciuto a condizione che l'iscritto abbia frequentato almeno il 75% del monte ore

Articolo 147 - Contenuto e caratteristiche dei corsi di formazione o aggiornamento professionale

I corsi oggetto del contributo devono trattare principalmente gli argomenti di seguito indicati, Comunicazione ed empowerment personale;

- Marketing e tecniche di vendita;
- Organizzazione aziendale anche propedeutici alla certificazione di qualità dell'agenzia;
- Aggiornamenti tecnico/professionali (disciplina contrattuale, legislativa, tributaria, previdenziale, economica, finanziaria e assicurativa ecc.);
- Programmazione Neuro Linguistica (PNL);
- Applicazioni informatiche e web-marketing;
- Formazione linguistica.

I corsi oggetto del contributo devono avere una durata minima di ore 8.

Sono esclusi i corsi a distanza aventi una quota di e-learning superiore al 20% del monte orario.

La Fondazione si riserva di richiedere la presentazione di ulteriore documentazione attestante le caratteristiche del corso e la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento del contributo.

Articolo 148 - Importo del contributo

La Fondazione riconosce un contributo pari al 50% della spesa sostenuta nel limite massimo di € 1.000,00 annuo per partecipante.

Articolo 149 - Soggetti eroganti la formazione

La formazione può essere erogata, previo accreditamento presso l'ENASARCO secondo le modalità e termini stabiliti dall'Ente stesso, da enti formativi, università, scuole, centri di formazione, società, aventi almeno uno dei seguenti requisiti:

- e. Accreditamento per lo sviluppo di attività formativa continua presso le Regioni e/o Province autonome;
- f. Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001:2008 o UNI EN ISO 9001:2015 settore EA 37 Istruzione e Formazione;
- g. Certificazione per la formazione in ambito economico-finanziario riconosciuta dall'Unione Europea per specifici corsi del soggetto erogante
- h. Essere un Ateneo o facoltà o dipartimento o spin off universitario o ente riconosciuto da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR).

La richiesta di accreditamento avviene nei modi e termini stabiliti dalla Fondazione.

La Fondazione accredita, anche previa presentazione di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del DPR n. 445/2000, i soggetti eroganti la formazione di cui alle lettere a), b) e c) di cui sopra nel rispetto delle seguenti condizioni minime:

1. assenza di stato di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo o assenza di procedimenti per la relativa dichiarazione;

2. attestazione di rispetto degli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse e contributi previdenziali previsti dalla legislazione nazionale;
3. rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione nazionale;
4. rispetto delle norme che disciplinano l'eventuale diritto al lavoro dei disabili (Legge n. 68 del 12 Marzo 1999, articolo 17).
5. Docenti incaricati in possesso almeno dei seguenti requisiti:
 - iii. laurea o titolo equipollente, con esperienza di docenza in ambito formativo in enti e strutture accreditate e riconosciute dall'Accredia di almeno 5 anni nella materia di pertinenza o affini;
 - iv. incarico di docente di università, incardinato o a contratto, o di una scuola pubblica, privata o di una associazione inerente la formazione o di un ente certificatore indipendente e riconosciuto dall'Accredia.

Per gli atenei, facoltà o dipartimenti o spin off universitari le condizioni di cui sopra si intendono soddisfatte mediante produzione della dichiarazione di riconoscimento da parte del ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca (MIUR).

Articolo 150 - Domande

Le domande per l'erogazione del contributo spese formazione iscritti che operano sotto forma di società di capitale sono presentate esclusivamente on line previa registrazione ai servizi riservati agli iscritti disponibili sul sito della Fondazione www.enasarco.it.

Articolo 151 - Prenotazione del contributo e modalità di erogazione

La presentazione della domanda, mediante l'utilizzo dell'apposito applicativo web disponibile nell'area riservata, costituisce titolo per la prenotazione del contributo.

La prenotazione del contributo e l'accreditamento dell'ente erogatore deve essere effettuata prima dell'inizio del corso o dell'iscrizione all'Università o alle scuole di secondo grado.

La mancata prenotazione del contributo costituisce causa di esclusione anche nell'ipotesi in cui il corso frequentato per il quale si richiede il contributo stesso sia conforme alle caratteristiche del bando.

La prenotazione costituisce titolo per l'assegnazione del contributo secondo l'ordine cronologico di arrivo, purché l'inizio del corso oggetto della domanda sia previsto entro sessanta giorni dalla data di prenotazione e il contributo è erogato, previa verifica dei requisiti previsti dall'art. 144 e ss. e della documentazione richiesta dall'art. 152, nei limiti dello stanziamento annuale

In ogni caso il contributo è riconosciuto esclusivamente agli iscritti che risultano essere in regola con ciascuno dei requisiti, condizioni o termini previsti dal presente disciplinare ed è erogato successivamente alla conclusione del corso, anche nell'ipotesi in cui questo termini oltre il 31 dicembre 2022.

I richiedenti, dopo la prenotazione del contributo, devono presentare i documenti necessari per l'attestazione dei requisiti per il riconoscimento del contributo indicato nell'art. 143 del presente Programma, entro il termine e nei modi indicati dalla Fondazione, a pena di decadenza, e comunque non inferiore a trenta giorni dal termine del corso o dell'anno accademico.

Le domande di contributo spese formazione iscritti che operano sotto forma di società di cui alla lettera a) delle Disposizioni Generali – Modalità di presentazione del presente Programma pervenute oltre i limiti di stanziamento annuo possono, in ordine cronologico, beneficiare dell'assegnazione di eventuali contribuzioni residuali per effetto di rinunce o di mancato riconoscimento di istanze presentate in precedenza o di integrazioni del budget.

La presente disposizione non si applica alle domande di cui ai punti b) e c) delle Disposizioni Generali – Modalità di presentazione- del presente Programma, che verranno evase e soddisfatte nei termini e modi previsti dalle citate Disposizioni Generali.

Articolo 152 - Documenti

La documentazione da presentare a corredo della domanda per la partecipazione a corsi professionali è la seguente:

- ✓ Copia dell'attestato di frequenza del corso del rappresentante legale della società o del/i dipendente/i;
- ✓ Dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 D.P.R. 445/2000 sottoscritta dal partecipante al corso, corredata della copia fronte/retro del documento di identità, attestante il numero di ore del corso e il numero di ore di frequenza;
- ✓ Copia della fattura, intestata alla società di capitale richiedente, su carta intestata dell'ente/società erogante il corso;
- ✓ Copia del modello Unico SC 2021 presentato dalla società di capitale per i redditi percepiti nel 2020, unitamente alla ricevuta di avvenuta trasmissione rilasciata dall'Agenzia dell'Entrate. In assenza di redditi percepiti nell'anno 2020 o in presenza di redditi per i quali, tuttavia, non sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione, deve essere fornita apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 D.P.R. 445/2000, corredata della copia del documento di identità, attestante l'assenza di redditi percepiti nell'anno 2020 o l'esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. In tale ultima ipotesi, nella medesima dichiarazione sostitutiva di certificazione, devono comunque essere indicati i redditi imponibili IRPEF percepiti nell'anno 2020. In assenza della copia del documento, la dichiarazione sostitutiva di certificazione non è valida.
- ✓ dichiarazione attestante il regime fiscale applicabile (ove previsto);

La Fondazione si riserva di richiedere ulteriore documentazione che ritenga necessario per valutare il riconoscimento del contributo nonché di effettuare i controlli previsti dalla legge su situazioni, stati e requisiti autocertificati a verifica

Articolo 153 - Definizione del procedimento

Entro 30 giorni dalla data di presentazione dei documenti di cui al precedente art. 152 gli Uffici provvedono a comunicare l'esito dell'istruttoria.

Articolo 154 - Integrazione documentazione

La Fondazione si riserva il diritto di richiedere la presentazione della documentazione in originale e di qualunque altro documento ritenga necessario per valutare il riconoscimento del contributo nonché di effettuare i controlli previsti dalla legge su situazioni, stati e requisiti autocertificati.